

202.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	2	Proposta di legge S. 1578 (approvata dal Senato) n. 3102 ed abbinate proposte di legge nn. 3024-3107-3108-3109-3110-3111-3112-3113-3114-3115-3116-3117-3118-3119-3120-3121-3147	4
Missioni valevoli nella seduta del 10 ottobre 2002	2	(Sezione 1 – Articolo unico, emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi) ...	4
Progetti di legge (Annunzio; Trasmissione dal Senato; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	2, 3	(Sezione 2 – Articoli aggiuntivi dichiarati inammissibili)	60
Ministero della difesa (Trasmissione di un documento)	3	(Sezione 3 – Ordini del giorno)	61
Atti di controllo e di indirizzo	3		

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

COMUNICAZIONI

**Missioni vaevoli
nella seduta del 10 ottobre 2002.**

Alemanno, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Biondi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buontempo, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, Dell'Elce, Delfino, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mattarella, Matteoli, Miccichè, Molgora, Mussi, Pisanu, Possa, Prestigiacomo, Rotondi, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zacchera.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Alemanno, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Biondi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buontempo, Buttiglione, Cicu, Contento, Dell'Elce, Delfino, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mattarella, Matteoli, Miccichè, Molgora, Mussi, Pisanu, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Sospiri, Stefani, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Zacchera.

Annunzio di proposte di legge:

In data 9 ottobre 2002 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

MANINETTI: « Ricalcolo del trattamento pensionistico relativo ai lavoratori del settore postelegrafonico cessati dal servizio dal 1° gennaio 1994 al 1° ottobre 1995 » (3245);

MARIO PEPE ed altri: « Disposizioni per l'inquadramento nel ruolo dei professori universitari degli assistenti e dei ricercatori » (3246);

BURANI PROCACCINI: « Interventi in favore dell'università degli studi di Cassino » (3247);

CENTO ed altri: « Modifica all'articolo 8 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, in materia di denominazione d'origine dei vini » (3248);

ZANETTA: « Modifica all'articolo 2 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, in materia di requisiti contributivi per gli ingegneri e gli architetti » (3249);

RIVOLTA: « Conferimento di una promozione a titolo onorifico agli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate, della Guardia di finanza e della Guardia costiera in congedo assoluto » (3250);

TUCCI ed altri: « Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, concernente il riordino della legislazione portuale » (3251);

GAMBINI: « Introduzione dell'articolo 7-bis del testo unico delle leggi sul-

l'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di poteri sanzionatori degli enti locali » (3252).

Saranno stampate e distribuite.

Trasmissione dal Senato.

In data 9 ottobre 2002 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

S. 1686. — « Conversione in legge del decreto-legge 4 settembre 2002, n. 193, recante misure urgenti in materia di servizi pubblici » (*approvato dal Senato*) (3244).

Sarà stampato e distribuito.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

II Commissione (Giustizia):

PISTONE ed altri: « Modifiche al codice civile in materia di condominio negli edifici » (2947) *Parere della I Commissione.*

VI Commissione (Finanze):

GAZZARA: « Disposizioni per la soluzione del contenzioso relativo al compendio demaniale di Acquedolci » (2796) *Parere delle Commissioni I, II, V e VIII;*

SERENA: « Agevolazioni per i consumi di gasolio per riscaldamento nei comuni compresi nella zona climatica F di cui

all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 » (2932) *Parere delle Commissioni I, V, X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

VIII Commissione (Ambiente):

ONNIS ed altri: « Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree protette » (3181) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII, X, XI, XII, XIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

XII Commissione (Affari sociali):

BATTAGLIA ed altri: « Definizione del profilo professionale di podologo » (2936) *Parere delle Commissioni I, II, VII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Trasmissione dal Ministero della difesa.

Nel mese di settembre 2002 il Ministero della difesa ha comunicato, ai sensi dell'articolo 7 della legge 27 luglio 1962, n. 1114, le autorizzazioni concesse e revocate a dipendenti di quel Ministero a prestare servizio presso enti e organismi internazionali.

Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**PROPOSTA DI LEGGE: S. 1578 — SENATORE CIRAMI:
MODIFICA DEGLI ARTICOLI 45, 46, 47, 48 E 49 DEL
CODICE DI PROCEDURA PENALE (APPROVATA DAL
SENATO) (3102) ED ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE
NN. 3024-3107-3108-3109-3110-3111-3112-3113-3114-3115-
3116-3117-3118-3119-3120-3121-3147**

(A.C. 3102 — Sezione 1)

**ARTICOLO UNICO DELLA PROPOSTA DI
LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIO-
NE IDENTICO A QUELLO APPRO-
VATO DAL SENATO**

1. L'articolo 45 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 45. — (*Casi di rimessione*). — 1. In ogni stato e grado del processo di merito, quando la sicurezza o l'incolumità pubblica sono pregiudicate da situazioni locali tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili, ovvero per legittimo sospetto, la Corte di cassazione, su richiesta motivata del procuratore generale presso la corte di appello o del pubblico ministero presso il giudice che procede o dell'imputato, rimette il processo ad altro giudice, designato a norma dell'articolo 11 ».

2. L'articolo 46 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 46. — (*Richiesta di rimessione*). — 1. La richiesta è depositata con i documenti che vi si riferiscono nella cancelleria del giudice ed è notificata entro dieci giorni a cura del richiedente alle altre parti. Entro i quindici giorni successivi, a pena di decadenza, le altre parti possono

aderire alla richiesta o opporvisi, dedurre motivi, presentare documenti, formulare osservazioni ed indicare ulteriori elementi di fatto.

2. La richiesta dell'imputato è sottoscritta da lui personalmente o da un suo procuratore speciale.

3. Il giudice trasmette immediatamente alla Corte di cassazione la richiesta con i documenti allegati o presentati dalle altre parti, nonché con le deduzioni, le osservazioni e i rilievi indicati nel comma 1, oltre alle osservazioni eventualmente formulate dal giudice medesimo.

4. L'inosservanza delle forme e dei termini previsti dai commi 1 e 2 è causa di inammissibilità della richiesta ».

3. L'articolo 47 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 47. — (*Effetti della richiesta*). — 1. In seguito alla presentazione della richiesta di rimessione il giudice può disporre con ordinanza la sospensione del processo fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta. La Corte di cassazione può sempre disporre con ordinanza la sospensione del processo. Il giudice deve comunque sospendere il processo prima dello svolgimento delle conclusioni e della discussione e non possono essere pronunciati il decreto che dispone il giudizio o la sentenza fino a che non sia intervenuta

l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta. La sospensione del processo non impedisce il compimento degli atti urgenti.

2. Si applica l'articolo 159 del codice penale.

3. I termini previsti dall'articolo 303 sono sospesi quando la richiesta di remissione è proposta dall'imputato, dalla presentazione della richiesta fino a che non sia intervenuta la decisione. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 304 ».

4. L'articolo 48 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 48. — (*Decisione*). — 1. La Corte di cassazione decide in udienza pubblica in contraddittorio tra le parti.

2. L'ordinanza che accoglie la richiesta è comunicata immediatamente al giudice precedente e a quello designato. Il giudice precedente trasmette immediatamente gli atti del processo al giudice designato.

3. Nel processo davanti a tale giudice le parti esercitano gli stessi diritti e facoltà che sarebbero loro spettati davanti al giudice originariamente competente.

4. Se la Corte rigetta o dichiara inammissibile la richiesta delle parti private queste con la stessa ordinanza possono essere condannate al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da euro 1.000 a euro 5.000 ».

5. L'articolo 49 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 49. — (*Nuova richiesta di remissione*). — 1. Anche quando la richiesta di remissione è stata accolta, il pubblico ministero o l'imputato può chiedere un nuovo provvedimento per la revoca di quello precedente o per la designazione di un altro giudice.

2. L'ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile per manifesta infondatezza la richiesta di remissione non impedisce che questa sia nuovamente proposta purché fondata su elementi nuovi. La richiesta dichiarata inammissibile per altri motivi può essere sempre riproposta.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, se la richiesta di remissione costituisce riproposizione di una precedente già respinta ed è fondata sui medesimi motivi il processo non si sospende ».

6. La presente legge si applica anche ai processi in corso alla data della sua entrata in vigore.

7. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO UNICO DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — 1. All'articolo 45 del codice di procedura penale, è premesso il seguente:

« ART. 44-bis. - 1. L'istituto della remissione ha carattere eccezionale ed il processo riprende, in ogni caso, entro tre mesi dalla richiesta di remissione ».

01. 01. Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Cermigna, Mascia, Abbondanzieri.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. L'articolo 45 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 45. (*Casi di remissione*). - 1. In ogni stato e grado del processo di merito, sino a quando non sia iniziata la discussione finale, quando la sicurezza o l'incolumità pubblica ovvero la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo sono pregiudicate da gravi situazioni locali tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti

eliminabili, la Corte di cassazione, su richiesta motivata del procuratore generale presso la corte di appello o del pubblico ministero presso il giudice che procede o dell'imputato, rimette il processo ad altro giudice, designato a norma dell'articolo 11. »

1. **97.** Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Cereigna, Mascia, Adduce.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. L'articolo 45 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 45. (*Casi di rimessione*). - 1. In ogni stato e grado del processo di merito, quando la sicurezza e l'incolumità pubblica ovvero la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo sono pregiudicate da gravi situazioni locali tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili, la Corte di cassazione, su richiesta motivata del procuratore generale presso la corte di appello o del pubblico ministero presso il giudice che procede o dell'imputato, rimette il processo ad altro giudice designato a norma dell'articolo 11. »

1. **98.** Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Cereigna, Mascia, Angioni.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. L'articolo 45 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 45. (*Casi di rimessione*). - 1. In ogni stato e grado del processo di merito, quando la sicurezza o l'incolumità pubblica ovvero la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo sono pregiudicate da gravi situazioni locali oggettivamente tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili, la Corte di cassazione, su richiesta motivata del procuratore generale presso la corte di

appello o del pubblico ministero presso il giudice che procede o dell'imputato, rimette il processo ad altro giudice designato a norma dell'articolo 11. »

1. **99.** Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Cereigna, Mascia, Albonetti.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. L'articolo 45 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 45. (*Casi di rimessione*). - 1. In ogni stato e grado del processo di merito, quando la sicurezza o l'incolumità pubblica ovvero la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo sono pregiudicate da gravi situazioni locali tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili, la Corte di cassazione, su richiesta motivata del procuratore generale presso la corte di appello o del pubblico ministero presso il giudice che procede o dell'imputato, ovvero della persona offesa, rimette il processo ad altro giudice designato a norma dell'articolo 11. »

1. **100.** Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Cereigna, Mascia, Amici.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. L'articolo 45 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 45. (*Casi di rimessione*). - 1. In ogni stato e grado del processo di merito, quando la sicurezza o l'incolumità pubblica ovvero la libertà di determinazione dell'organo giudicante sono pregiudicate da gravi situazioni locali tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili, la Corte di cassazione, su richiesta motivata del procuratore generale presso la corte di appello o del pubblico ministero

presso il giudice che procede o dell'imputato, rimette il processo ad altro giudice designato a norma dell'articolo 11. »

- 1. 101.** Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Cereigna, Mascia, Agostini.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. - 1. All'articolo 45 del codice di procedura penale, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Non costituiscono situazioni idonee a turbare lo svolgimento del processo, ai sensi del comma 1, iniziative o attività svolte nell'esercizio di diritti costituzionalmente garantiti ovvero che risultino promosse, sostenute o favorite direttamente o indirettamente dalla parte che ha proposto la richiesta di remissione. »

- 1. 102.** Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Cereigna, Mascia, Bandoli.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. - 1. Il comma 1 dell'articolo 46 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 1. La richiesta è depositata, con i documenti che vi si riferiscono, nella cancelleria del giudice che procede ed è notificata entro dieci giorni a cura del richiedente alle altre parti. La richiesta deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione analitica di tutti gli elementi di fatto, con l'indicazione delle relative fonti di prova, che rendono concreto, grave e attuale il pericolo di cui all'articolo 45. »

- 1. 103.** Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Cereigna, Mascia, Roberto Barbieri.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. - 1. I commi 2 e 3 dell'articolo 46 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

« 2. La richiesta dell'imputato o della persona offesa è sottoscritta personalmente dall'interessato o da un suo procuratore speciale.

3. Il giudice trasmette immediatamente alla Corte di cassazione la richiesta con i documenti allegati e con eventuali osservazioni. Altre osservazioni e memorie possono essere trasmesse direttamente alla Corte di cassazione dalle parti entro dieci giorni dalla notifica di cui al comma 1. »

- 1. 104.** Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Cereigna, Mascia, Battaglia.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. - 1. L'articolo 47 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 47. (*Effetti della richiesta*). - 1. La richiesta di remissione non sospende il processo. Tuttavia, a seguito della presentazione della richiesta di remissione, il giudice che procede può disporre con ordinanza la sospensione del processo. La Corte di cassazione può sempre disporre con ordinanza la sospensione del processo.

2. Qualora il processo non sia sospeso e il giudice dell'udienza preliminare provveda ad emettere il decreto che dispone il giudizio o sentenza, ovvero il giudice del dibattimento provveda ad emettere sentenza, tutti i provvedimenti perdono immediatamente efficacia ove la Corte di cassazione accolga la richiesta di remissione del processo ad altro giudice.

3. La sospensione del processo non impedisce il compimento degli atti urgenti.

4. Dal momento della pronuncia dell'ordinanza che sospende il processo, è sospeso il corso della prescrizione ai sensi

dell'articolo 159 del codice penale. La prescrizione comincia nuovamente a decorrere dal momento della ripresa del procedimento, nel caso di mancato accoglimento della richiesta di remissione, ovvero, nel caso di accoglimento, dal termine della rinnovazione delle prove da parte del giudice designato.

5. Quando la richiesta di remissione sia proposta dall'imputato, i termini di durata massima della custodia cautelare di cui all'articolo 303 sono sospesi sino al termine previsto dal comma 4. Essi cominciano nuovamente a decorrere dal momento della ripresa del procedimento, nel caso del mancato accoglimento della richiesta di remissione, ovvero, nel caso di accoglimento, dal termine della rinnovazione delle prove da parte del giudice designato.

6. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 304. »

1. 105. Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Mascia, Bellini.

Sostituirlo il seguente:

ART. 1. — 1. Il comma 1 dell'articolo 47 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 1. La richiesta di remissione non sospende il processo. Tuttavia, a seguito della presentazione della richiesta di remissione il giudice che procede può disporre con ordinanza la sospensione del processo. La Corte di cassazione può sempre disporre con ordinanza la sospensione del processo. »

1. 106. Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Benvenuto.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 47 del codice di procedura penale, è inserito il seguente:

« 1-bis. Quando il giudice pronuncia sentenza i termini di impugnazione sono sospesi fino a quando non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o respinge la richiesta. Se la Corte di cassazione accoglie la richiesta, la sentenza è annullata. »

1. 107. Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bersani.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 47 del codice di procedura penale, è inserito il seguente:

« 1-bis. Qualora il processo non sia sospeso e il giudice dell'udienza preliminare provveda ad emettere il decreto che dispone il giudizio o sentenza, ovvero il giudice del dibattimento provveda ad emettere sentenza, tutti i provvedimenti perdono immediatamente efficacia ove la Corte di cassazione accolga la richiesta di remissione del processo ad altro giudice. »

1. 108. Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bettini.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. Il comma 2 dell'articolo 47 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 2. Dal momento della pronuncia dell'ordinanza che sospende il processo, è sospeso il corso della prescrizione ai sensi dell'articolo 159 del codice penale. La prescrizione comincia nuovamente a decorrere dal momento della ripresa del procedimento, nel caso di mancato accoglimento della richiesta di remissione, ov-

vero, nel caso di accoglimento, dal termine della rinnovazione delle prove da parte del giudice designato. »

- 1. 109.** Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bielli.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. Il comma 2 dell'articolo 47 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 2. La Corte di cassazione dispone con ordinanza la sospensione del processo quando dalla sua prosecuzione può derivare un grave pregiudizio alla parte che ha proposto la richiesta di rimessione. La sospensione non impedisce il compimento degli atti assolutamente non rinviabili. »

- 1. 110.** Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bogi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. L'articolo 48 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 48. (*Decisione*). - 1. La Corte di cassazione decide in udienza pubblica e in contraddittorio tra le parti.

2. Ove la richiesta di rimessione venga accolta, l'ordinanza è comunicata immediatamente al giudice precedente e a quello designato. Il giudice precedente, non appena ricevuta l'ordinanza, trasmette tutto il fascicolo processuale al giudice designato.

3. Dinanzi al giudice designato le parti esercitano gli stessi diritti e facoltà loro spettanti dinanzi al giudice originariamente competente.

4. Dinanzi al giudice designato il processo prosegue dallo stato e fase in cui si trovava al momento della presentazione della richiesta di rimessione.

5. Sono utilizzabili e conservano efficacia tutti gli atti compiuti e le prove raccolte fino al momento della presentazione della richiesta di rimessione, nonché gli atti urgenti compiuti e le prove raccolte ai sensi del comma 3 dell'articolo 47, ove non siano più rinnovabili.

6. È facoltà di tutte le parti chiedere al giudice designato la rinnovazione di atti e di prove precedentemente compiuti od assunte dinanzi al giudice originariamente competente. Il giudice designato provvede, come primo atto, alla loro rinnovazione in quanto possibile.

7. Ove la richiesta di rimessione venga rigettata, il corso della prescrizione, sospeso ai sensi del comma 4 dell'articolo 47, comincia nuovamente a decorrere dalla data della prima udienza nella quale prosegue il processo.

8. Se la Corte rigetta o dichiara inammissibile la richiesta delle parti private, queste con la stessa ordinanza possono essere condannate al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma da euro 1.000 a euro 5.000. »

- 1. 111.** Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bolognesi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. Il comma 2 dell'articolo 48 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 2. Ove la richiesta di rimessione venga accolta, l'ordinanza è comunicata immediatamente al giudice precedente e a quello designato. Il giudice precedente, non appena ricevuta l'ordinanza, trasmette tutto il fascicolo processuale al giudice designato. »

- 1. 112.** Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Borrelli.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. Il comma 3 dell'articolo 48 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 3. Dinanzi al giudice designato le parti esercitano gli stessi diritti e facoltà loro spettanti dinanzi al giudice originariamente competente. »

1. 113. Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Buffo.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. Il comma 3 dell'articolo 48 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 3. Il giudice designato dalla Corte di cassazione dichiara, con ordinanza, se e in quale parte gli atti già compiuti perdono efficacia. Nel processo davanti a tale giudice le parti esercitano gli stessi diritti e facoltà che sarebbero loro spettati davanti al giudice originariamente competente. Si applica in ogni caso l'articolo 190-bis. »

1. 114. Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bova.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 48 del codice di procedura penale, è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Sono utilizzabili e conservano efficacia tutti gli atti compiuti e le prove raccolte fino al momento della presentazione della richiesta di rimessione, nonché gli atti urgenti compiuti e le prove raccolte ai sensi del comma 3 dell'articolo 47, ove non siano più rinnovabili. Il corso della prescrizione, sospeso ai sensi del comma 4 dell'articolo 47, comincia nuovamente a decorrere dalla data della prima udienza

nella quale prosegue il processo dinanzi al giudice designato. »

1. 115. Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Burlando.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 48 del codice di procedura penale, è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Sono utilizzabili e conservano efficacia tutti gli atti compiuti e le prove raccolte fino al momento della presentazione della richiesta di rimessione, nonché gli atti urgenti compiuti e le prove raccolte ai sensi del comma 3 dell'articolo 47, ove non siano più rinnovabili. »

1. 116. Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Cabras.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 48 del codice di procedura penale, è aggiunto il seguente:

« 3-bis. È facoltà di tutte le parti chiedere al giudice designato la rinnovazione di atti e di prove precedentemente compiuti od assunti dinanzi al giudice originariamente competente. Il giudice designato provvede, come primo atto, alla loro rinnovazione, in quanto possibile. In tale caso, il corso della prescrizione, sospeso ai sensi del comma 4 dell'articolo 47, comincia nuovamente a decorrere dal giorno in cui sono stati compiuti tutti gli atti dei quali è richiesta la rinnovazione. »

1. 117. Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Buglio.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 48 del codice di procedura penale, è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Dinanzi al giudice designato il processo prosegue dallo stato e fase in cui si trovava al momento della presentazione della richiesta di remissione. »

1. 118. Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Caldarola.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 48 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Ove la richiesta di remissione venga rigettata, il corso della prescrizione, sospeso ai sensi del comma 4 dell'articolo 47, comincia nuovamente a decorrere dalla data della prima udienza nella quale prosegue il processo. »

1. 119. Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Calzolaio.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. L'articolo 49 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 49. (Nuova richiesta di remissione). - 1. Anche quando la richiesta di remissione è stata accolta, il pubblico ministero o l'imputato può chiedere, in qualsiasi tempo, un nuovo provvedimento per la revoca di quello precedente o per la designazione di un altro giudice. Si osservano le disposizioni degli articoli precedenti. »

1. 120. Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Capitelli.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 1.390
DELLE COMMISSIONI

Sopprimere il comma 1.

0. 1. 390. 5. Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Kessler, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Mascia, Finocchiaro, Carboni, Siniscaichi, Lucidi, Sinisi, Mantini, Annunziata, Ruta, Boato.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'articolo 45 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 45. — (Casi di remissione). — 1. In ogni stato e grado del processo di merito, sino a quando non sia iniziata la discussione finale, quando la sicurezza o l'incolumità pubblica ovvero la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo sono pregiudicate da gravi situazioni locali tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili, la Corte di cassazione, su richiesta motivata del procuratore generale presso la corte di appello o del pubblico ministero presso il giudice che procede o dell'imputato, rimette il processo ad altro giudice, designato a norma dell'articolo 11 ».

0. 1. 390. 6. Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Kessler, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Mascia, Finocchiaro, Carboni, Siniscaichi, Lucidi, Sinisi, Mantini, Annunziata, Ruta.

Al comma 1 capoverso « Art. 45 sostituire le parole da: ovvero la sicurezza fino a legittimo sospetto con le seguenti: e non altrimenti eliminabili, pregiudicano la libera determinazione delle persone che partecipano al processo ovvero la sicurezza o l'incolumità pubblica, o determinano motivi di legittimo sospetto.

0. 1. 390. 44. Le Commissioni.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso, Art. 45, comma 1, sopprimere le parole: ovvero per legittimo sospetto.

0. 1. 390. 7. Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Kessler, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Mascia, Finocchiaro, Carboni, Siniscalchi, Lucidi, Sinisi, Mantini, Annunziata, Ruta, Boato.

Al comma 1, capoverso Art. 45, sostituire le parole: , ovvero per legittimo sospetto *con le seguenti:* o determinino motivi di legittimo sospetto, comunque esistenti.

0. 1. 390. 1. Cola, Cristaldi, Onnis.

Al comma 1, capoverso, « Art. 45 » sostituire le parole: per legittimo sospetto *con le parole:* pregiudicano l'imparzialità.

0. 1. 390. 8. Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Russo Spena, Finocchiaro, Carboni, Siniscalchi, Lucidi, Sinisi, Mantini, Annunziata, Ruta, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Kessler, Pistone.

Al comma 1, capoverso « Art. 45 », comma 1, dopo le parole: richiesta motivata *sopprimere le parole:* del procuratore generale presso la corte di appello.

0. 1. 390. 9. Bonito, Ceremigna, Sinisi, Finocchiaro, Carboni, Siniscaichi, Lucidi, Russo Spena, Mantini, Annunziata, Ruta, Boato, Leoni, Fanfani, Bressa, Kessler, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta.

Al comma 1, capoverso « Art. 45 », comma 1, dopo le parole: o dell'imputato *aggiungere le seguenti:* ovvero della parte civile.

0. 1. 390. 10. Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Kessler, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta,

Ceremigna, Mascia, Finocchiaro, Carboni, Siniscaichi, Lucidi, Sinisi, Mantini, Annunziata, Ruta, Boato.

Al comma 1, capoverso « Art. 45 », dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Non costituiscono situazioni idonee a turbare lo svolgimento del processo, ai sensi del comma 1, iniziative o attività che risultino promosse, sostenute o favorite direttamente o indirettamente dalla parte che ha proposto la richiesta di rimessione.

0. 1. 390. 11. Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Kessler, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Mascia, Finocchiaro, Carboni, Siniscalchi, Lucidi, Sinisi, Mantini, Annunziata, Ruta.

Al comma 1, capoverso « Art. 45 », dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Non costituiscono situazioni idonee a turbare lo svolgimento del processo, ai sensi del comma 1, iniziative o attività svolte nell'esercizio di diritti costituzionalmente garantiti.

0. 1. 390. 12. Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Kessler, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Mascia, Finocchiaro, Carboni, Siniscaichi, Lucidi, Sinisi, Mantini, Annunziata, Ruta.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Dopo l'articolo 46 del codice di procedura penale, è aggiunto il seguente:

« ART. 46-bis. — (Procedimenti con più imputati). — 1. Qualora la richiesta sia presentata in un procedimento con più imputati il giudice dispone, se possibile, la separazione del procedimento; altrimenti invita gli altri imputati ad aderire ovvero

ad opporsi alla richiesta, nonché a presentare memorie e documenti nel termine di sette giorni. In tal caso la decisione della Corte di cassazione svolge i suoi effetti nei confronti di tutti gli imputati ».

0. 1. 390. 13. Sinisi, Mascia, Leoni, Fanfani, Bressa, Kessler, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Finocchiaro, Carboni, Siniscalchi, Lucidi, Mantini, Annunziata, Ruta, Boato, Bonito.

Sopprimere il comma 2.

0. 1. 390. 14. Maura Cossutta, Ceremigna, Russo Spena, Finocchiaro, Carboni, Siniscalchi, Lucidi, Sinisi, Mantini, Annunziata, Ruta, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Kessler, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento.

Al comma 2, sostituire il capoverso « Art. 47 », con il seguente:

« ART. 47. (Effetti della richiesta). — 1. La richiesta di remissione non sospende il processo.

2. Il giudice provvede, ove possibile, alla separazione del processo a carico dell'imputato che ha richiesto la remissione e trasmette immediatamente alla Corte di cassazione la richiesta con i documenti allegati da tutte le parti, nonché le deduzioni, le osservazioni e i rilievi ricevuti, oltre alle osservazioni eventualmente formulate dal giudice medesimo.

3. Entro sessanta giorni dalla ricezione degli atti la Corte di cassazione, se ritiene inammissibile o manifestamente infondata la richiesta, la respinge e restituisce immediatamente gli atti al giudice procedente.

4. In caso contrario, dichiara ammissibile e non manifestamente infondata la richiesta e fissa l'udienza di discussione entro i successivi novanta giorni. Con lo stesso provvedimento la Corte di Cassazione può sospendere il processo.

5. La sospensione del processo non impedisce il compimento degli atti urgenti.

6. Dal momento della pronuncia del provvedimento che sospende il processo, è parimenti sospeso il corso della prescrizione ai sensi dell'articolo 159 del codice penale. La prescrizione comincia nuovamente a decorrere dalle date previste nei commi 3-ter e 3-quater dell'articolo 48.

7. Quando la richiesta di remissione sia proposta dall'imputato, dalla data della richiesta i termini di prescrizione e di durata massima della custodia cautelare di cui all'articolo 303 sono sospesi. Essi cominciano nuovamente a decorrere dalle date previste nei commi 3-ter, 3-quater e 3-quinquies dell'articolo 48. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 304.

8. Quando la richiesta di remissione sia proposta dal pubblico ministero, la sospensione dei termini di prescrizione e di durata massima della custodia cautelare si verifica solamente ove l'istanza sia stata accolta.

9. Quando non sia possibile la separazione del processo ai sensi del comma 2, la sospensione dei termini di prescrizione e di durata massima della custodia cautelare di cui al presente articolo e all'articolo 48 opera nei confronti dei coimputati ».

Conseguentemente, al comma 3, capoverso « Art. 48 », sostituire i commi da 1 a 3 con i seguenti:

1. La Corte di cassazione decide in camera di consiglio con ordinanza.

2. Ove la richiesta di remissione venga accolta, l'ordinanza è comunicata immediatamente al giudice procedente e a quello designato. Il giudice procedente, non appena ricevuta l'ordinanza, trasmette tutto il fascicolo processuale al giudice designato.

3. Dinanzi al giudice designato le parti esercitano gli stessi diritti e facoltà che sarebbero loro spettanti davanti al giudice originariamente competente.

3-bis. Dinanzi al giudice designato il processo prosegue dallo stato e fase in cui si trovava al momento della presentazione della richiesta di remissione.

3-ter. Sono utilizzabili e conservano efficacia tutti gli atti compiuti e le prove raccolte fino al momento della presentazione della richiesta di rimessione, nonché gli atti urgenti compiuti e le prove raccolte ai sensi del comma 5 dell'articolo 47, ove non siano più rinnovabili. Il corso della prescrizione, sospeso ai sensi del comma 6 dell'articolo 47, comincia nuovamente a decorrere dalla data della prima udienza nella quale prosegue il processo dinanzi al giudice designato.

3-quater. È facoltà di tutte le parti chiedere al giudice designato la rinnovazione di atti e di prove precedentemente compiuti od assunte dinanzi al giudice originariamente competente. Il giudice designato provvede, come primo atto, alla loro rinnovazione, in quanto possibile. In tal caso, il corso della prescrizione, sospeso ai sensi del comma 6 dell'articolo 47, comincia nuovamente a decorrere dal giorno in cui sono stati compiuti tutti gli atti dei quali è richiesta la rinnovazione.

3-quinquies. Ove la richiesta di rimessione venga rigettata, il corso della prescrizione sospeso ai sensi del comma 6 dell'articolo 47, comincia nuovamente a decorrere dalla data della prima udienza nella quale prosegue il processo.

0. 1. 390. 15. Fanfani, Buemi, Boato, Bressa, Kessler, Pistone, Pisicchio, Detomas, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Russo Spena, Finocchiaro, Carboni, Siniscalchi, Lucidi, Sinisi, Mantini, Annunziata, Ruta, Bonito, Leoni.

Al comma 2, capoverso «Art. 47», sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. La richiesta di rimessione non sospende il processo. La Corte di cassazione può sempre disporre con ordinanza la sospensione del processo ».

0. 1. 390. 16. Mascia, Leoni, Fanfani, Bressa, Kessler, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Russo Spena, Finocchiaro, Carboni, Siniscalchi, Lucidi, Sinisi, Mantini, Annunziata, Ruta, Boato, Bonito.

Al comma 2, capoverso "Art. 47", comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: il giudice può disporre fino alla fine del periodo.

0. 1. 390. 17. Leoni, Fanfani, Bressa, Kessler, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Russo Spena, Finocchiaro, Carboni, Siniscalchi, Lucidi, Sinisi, Mantini, Annunziata, Ruta, Boato, Bonito.

Al comma 2, capoverso «Art. 47», comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: ovvero sospendere la pronuncia della sentenza sino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile, o rigetta la richiesta.

0. 1. 390. 18. Fanfani, Bressa, Kessler, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Russo Spena, Finocchiaro, Carboni, Siniscalchi, Lucidi, Sinisi, Mantini, Annunziata, Ruta, Boato, Bonito, Leoni.

Al comma 2, capoverso «Art. 47», comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ovvero revocare l'ordinanza di sospensione già disposta.

0. 1. 390. 19. Fanfani, Bressa, Kessler, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Russo Spena, Finocchiaro, Carboni, Siniscalchi, Lucidi, Sinisi, Mantini, Annunziata, Ruta, Boato, Bonito, Leoni.

Al comma 2, capoverso «Art. 47», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis.01. Quando il giudice non sospende il processo e pronuncia sentenza, i termini di impugnazione rimangono sospesi finché non sia intervenuta l'ordinanza che decide sull'ammissibilità della richiesta. Se la richiesta di rimessione è accolta, sono annullati il decreto che

dispone il giudizio o la sentenza emessa dopo la richiesta.

0. 1. 390. 20. Fanfani, Bressa, Kessler, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Russo Spena, Finocchiaro, Carboni, Siniscalchi, Lucidi, Sinisi, Mantini, Annunziata, Ruta, Boato, Bonito, Leoni.

Al comma 2, capoverso « Art. 47 », sostituire il comma 1-bis con il seguente:

« 1-bis. Quando il giudice pronuncia sentenza i termini di impugnazione sono sospesi fino a quando non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o respinge la richiesta. Se la Corte di cassazione accoglie la richiesta, la sentenza è annullata ».

0. 1. 390. 21. Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Russo Spena, Finocchiaro, Carboni, Siniscalchi, Lucidi, Sinisi, Mantini, Annunziata, Ruta, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Kessler, Pistone, Pisicchio, Detomas.

Al comma 2, capoverso « Art. 47 », comma 1-bis, sopprimere il primo periodo.

0. 1. 390. 22. Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Russo Spena, Finocchiaro, Carboni, Siniscalchi, Lucidi, Sinisi, Mantini, Annunziata, Ruta, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Kessler, Pistone.

All'emendamento 1.390 delle Commissioni, comma 2, capoverso « ART. 47 », comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole da: quando ha avuto fino alla fine del periodo con le seguenti: , salvo che la Corte di cassazione, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla ricezione, non dichiara l'inammissibilità dell'istanza a norma dell'articolo 610, comma 1, per violazione dell'articolo 46, comma 4, o per manifesta infondatezza.

0. 1. 390. 3. Gironda Veraldi.

Al comma 2, capoverso « Art. 47 », sostituire il comma 2 con i seguenti:

Quando la richiesta di rimessione è proposta dall'imputato, i termini previsti dal comma 1 dell'articolo 303 sono sospesi dalla presentazione della richiesta. In caso di rigetto o dichiarazione di inammissibilità essi riprendono a decorrere alla ripresa del procedimento. Nel caso in cui la Corte di cassazione accolga la richiesta, i termini previsti dal comma 1 dell'articolo 303 decorrono di nuovo dal giorno in cui il processo dinanzi al giudice designato perviene al medesimo stato in cui si trovava al momento della sospensione.

2-bis. Al terzo comma dell'articolo 159 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In caso di richiesta di rimessione il corso della prescrizione rimane sospeso e riprende il suo corso dal giorno della ripresa del procedimento, se la richiesta è respinta; dal giorno in cui si sono rinnovate le prove o inizia il processo avanti al giudice designato, se la richiesta è accolta ».

0. 1. 390. 23. Bressa, Kessler, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Russo Spena, Finocchiaro, Carboni, Siniscalchi, Lucidi, Sinisi, Mantini, Annunziata, Ruta, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani.

Al comma 2, capoverso « Art. 47 », sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Dal momento della pronuncia dell'ordinanza che sospende il processo, è sospeso il corso della prescrizione. La prescrizione comincia nuovamente a decorrere dal momento della ripresa del procedimento, nel caso di mancato accoglimento della richiesta di rimessione, ovvero, nel caso di accoglimento, dal termine della rinnovazione delle prove da parte del giudice designato ».

0. 1. 390. 24. Bonito, Fanfani, Bressa, Kessler, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Russo Spena, Finocchiaro, Car-

boni, Siniscalchi, Lucidi, Sinisi, Mantini, Annunziata, Ruta, Boato, Leoni.

Al comma 2, capoverso « Art. 47 », sostituire il comma 2 con il seguente:

« In caso di sospensione del processo il corso della prescrizione rimane sospeso e, se la richiesta è stata proposta dall'imputato, si applica l'articolo 303, comma 1 ».

0. 1. 390. 25. Bressa, Kessler, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Russo Spena, Finocchiaro, Carboni, Siniscalchi, Lucidi, Sinisi, Mantini, Annunziata, Ruta, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani.

Al comma 2, capoverso « Art. 47 », comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: I termini previsti dall'articolo 303 sono sospesi anche quando la richiesta presentata dal pubblico ministero sia stata accolta dalla Corte di cassazione.

0. 1. 390. 26. Kessler, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Russo Spena, Finocchiaro, Carboni, Siniscalchi, Lucidi, Sinisi, Mantini, Annunziata, Ruta, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa.

Sopprimere il comma 3.

0. 1. 390. 27. Maura Cossutta, Ceremigna, Russo Spena, Finocchiaro, Carboni, Siniscalchi, Lucidi, Sinisi, Mantini, Annunziata, Ruta, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Kessler, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il comma 3 dell'articolo 48 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

3. Il giudice designato dalla Corte di cassazione dichiara, con ordinanza, se e in quale parte gli atti già compiuti conservano efficacia. Nel processo davanti a tale

giudice le parti esercitano gli Stessi diritti e facoltà che sarebbero loro spettati davanti al giudice originariamente competente. Si applica in ogni caso l'articolo 190-bis ».

0. 1. 390. 28. Kessler, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Russo Spena, Finocchiaro, Carboni, Siniscalchi, Lucidi, Sinisi, Mantini, Annunziata, Ruta, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa.

Al comma 3, capoverso « Art. 48 », sopprimere i commi 1-bis e 1-ter.

0. 1. 390. 29. Russo Spena, Finocchiaro, Carboni, Siniscalchi, Lucidi, Sinisi, Mantini, Annunziata, Ruta, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Kessler, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna.

All'emendamento 1.390. delle Commissioni, comma 3, capoverso « ART. 48 », sopprimere il comma 1-bis.

0. 1. 390. 4. Gironda Veraldi.

Al comma 3, capoverso « Art. 48 », comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente:

« Sono utilizzabili gli atti compiuti e le prove raccolte fino al momento della presentazione della richiesta di rimessione. È in facoltà di tutte le parti chiedere la rinnovazione di uno o più atti. In tali ipotesi il corso della prescrizione comincia nuovamente a decorrere dalla data in cui sono stati compiuti gli atti dei quali è stata disposta la rinnovazione ».

0. 1. 390. 30. Fanfani, Sinisi, Finocchiaro, Carboni, Siniscalchi, Lucidi, Russo Spena, Mantini, Annunziata, Ruta, Boato, Bonito, Leoni, Bressa, Kessler, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna.

Al comma 3, capoverso articolo 48, comma 3, alla fine del primo periodo, dopo le parole: la ripetizione, aggiungere le seguenti: , che sono acquisiti dandone lettura nel dibattito.

0. 1. 390. 31. Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Russo Spena, Finocchiaro, Carboni, Siniscalchi, Lucidi, Sinisi, Mantini, Annunziata, Ruta, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Kessler, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi.

Al comma 3, capoverso « Art 48 », comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:

« Qualora vi sia il consenso dell'imputato e del pubblico ministero gli atti precedentemente assunti sono acquisiti dal giudice designato che non procede alla rinnovazione ».

0. 1. 390. 32. Sinisi, Finocchiaro, Carboni, Siniscalchi, Lucidi, Russo Spena, Mantini, Annunziata, Ruta, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Kessler, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna.

Sopprimere il comma 4.

0. 1. 390. 33. Maura Cossutta, Ceremigna, Russo Spena, Finocchiaro, Carboni, Siniscalchi, Lucidi, Sinisi, Mantini, Annunziata, Ruta, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Kessler, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento.

Al comma 4, capoverso articolo 49, comma 1, dopo le parole: l'imputato inserire le seguenti: ovvero la parte civile.

0. 1. 390. 34. Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Russo Spena, Finocchiaro, Carboni, Siniscalchi, Lucidi, Sinisi, Mantini, Annunziata, Ruta, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Kessler, Pistone, Pisicchio, Detomas.

Al comma 4, capoverso articolo 49, comma 2, aggiungere, infine, le seguenti parole: non conosciuti dalla parte al momento della richiesta.

0. 1. 390. 35. Kessler, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Russo Spena, Finocchiaro, Carboni, Siniscalchi, Lucidi, Sinisi, Mantini, Annunziata, Ruta, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa.

Al comma 4, capoverso articolo 49, comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo:

« Nei sei mesi successivi alla pronuncia della Cassazione sulla richiesta di rimesione non può essere proposta alcuna altra richiesta nel medesimo processo ».

0. 1. 390. 36. Kessler, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Russo Spena, Finocchiaro, Carboni, Siniscalchi, Lucidi, Sinisi, Mantini, Annunziata, Ruta, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa.

Al comma 4, capoverso articolo 49, comma 2-bis, dopo la parola: anche aggiungere le seguenti parole: la richiesta meramente dilatoria, quella priva di elementi concreti di supporto ovvero priva di motivazione, nonché.

0. 1. 390. 37. Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Russo Spena, Finocchiaro, Carboni, Siniscalchi, Lucidi, Sinisi, Mantini, Annunziata, Ritta, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Kessler, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi.

Al comma 4, capoverso articolo 49 comma 2-bis sostituire le parole da: altro imputato dello stesso procedimento o di un procedimento da esso separato con le parole: nello stesso procedimento o in un procedimento da esso separato.

0. 1. 390. 38. Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Russo

Spena, Finocchiaro, Carboni, Siniscalchi, Lucidi, Sinisi, Mantini, Annunziata, Ruta, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Kessler, Pistone, Pisicchio.

Sopprimere il comma 5.

- 0. 1. 390. 39.** Ceremigna, Russo Spena, Finocchiaro, Carboni, Siniscalchi, Lucidi, Sinisi, Mantini, Annunziata, Ruta, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Kessler, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta.

Sostituire il comma 5, con il seguente:

5. La presente legge si applica solamente ai processi relativi a reati commessi dopo la sua entrata in vigore.

- 0. 1. 390. 40.** Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Russo Spena, Finocchiaro, Carboni, Siniscalchi, Lucidi, Sinisi, Mantini, Annunziata, Ruta, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Kessler.

Al comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: La presente legge si applica anche ai processi in corso ed alle richieste di remissione che risultano già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge.

- 0. 1. 390. 2.** Taormina.

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: conservano efficacia aggiungere le seguenti: se conformi alle disposizioni della presente legge.

- 0. 1. 390. 41.** Sinisi, Finocchiaro, Carboni, Siniscalchi, Lucidi, Russo Spena, Mantini, Annunziata, Ruta, Boato, Bonito, Leoni, Bressa, Kessler, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Fanfani.

Al comma 5, il secondo periodo è sostituito dal seguente: Il Presidente della Corte di Cassazione, qualora non rilevi una causa d'inammissibilità provvede alle comunicazioni ai sensi dell'articolo 48, comma 1-ter ».

- 0. 1. 390. 42.** Bonito, Ceremigna, Sinisi, Finocchiaro, Carboni, Siniscalchi, Lucidi, Russo Spena, Mantini, Annunziata, Ruta, Boato, Leoni, Fanfani, Bressa, Kessler, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta.

Sopprimere il comma 6.

- 0. 1. 390. 43.** Kessler, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Russo Spena, Finocchiaro, Carboni, Siniscalchi, Lucidi, Sinisi, Mantini, Annunziata, Ruta, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa.

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

1. L'articolo 45 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 45. — (*Casi di remissione*). — 1. In ogni stato e grado del processo di merito quando, gravi situazioni locali, tali da turbare lo svolgimento del processo ovvero la sicurezza o l'incolumità pubblica, e non altrimenti eliminabili, pregiudicano la libera determinazione delle persone che partecipano al processo, ovvero per legittimo sospetto, la Corte di cassazione, richiesta motivata del procuratore generale presso la corte di appello o del pubblico ministero presso il giudice che procede o dell'imputato, rimette il processo ad altro giudice, designato a norma dell'articolo 11 ».

2. L'articolo 47 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 47. — (*Effetti della richiesta*). — 1. In seguito alla presentazione della richiesta di remissione il giudice può disporre con ordinanza la sospensione del processo fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la

richiesta. La Corte di cassazione può sempre disporre con ordinanza la sospensione del processo.

1-bis. Il giudice deve comunque sospendere il processo prima dello svolgimento delle conclusioni e della discussione e non possono essere pronunciati il decreto che dispone il giudizio o la sentenza quando ha avuto notizia dalla Corte di Cassazione che la richieda di rimessione è stata assegnata alle sezioni unite ovvero a sezione diversa dall'apposita sezione di cui all'articolo 610 comma 1. Il giudice non dispone la sospensione quando la richiesta non è fondata su elementi nuovi rispetto a quelli di altra già rigettata o dichiarata inammissibile.

1-ter. La sospensione del processo ha effetto fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile la richiesta e non impedisce il compimento degli atti urgenti.

2. In caso di sospensione del processo si applicano l'articolo 159 del codice penale e, se la richiesta è stata proposta dall'imputato, l'articolo 303 comma 1. La prescrizione e i termini di custodia cautelare riprendono il loro corso dal giorno in cui la Corte di cassazione rigetta o dichiara inammissibile la richiesta ovvero, in caso di suo accoglimento, dal giorno in cui il processo dinanzi al giudice designato perviene al medesimo stato in cui si trovava al momento della sospensione. Si osservano in quanto compatibili le disposizioni dell'articolo 304.

3. L'articolo 48 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 48 — (*Decisione*) — 1. La Corte di Cassazione decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127, dopo aver assunto se necessario le opportune informazioni.

1-bis. Il Presidente della Corte di cassazione, se rileva una causa d'inammissibilità della richiesta, dispone che per essa si proceda a norma dell'articolo 610 comma 1.

1-ter. L'avvenuta assegnazione della richiesta di rimessione alle sezioni unite o a sezione diversa dalla sezione apposita pre-

vista dall'articolo 610 comma 1 è immediatamente comunicata al giudice che procede.

2. L'ordinanza che accoglie la richiesta è comunicata senza ritardo al giudice precedente e a quello designato. Il giudice precedente trasmette immediatamente gli atti del processo al giudice designato e dispone che l'ordinanza della Corte di cassazione sia per estratto comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti private.

3. Fermo quanto disposto dall'articolo 190 bis, il giudice designato dalla Corte di cassazione procede alla rinnovazione degli atti compiuti anteriormente al provvedimento che ha accolto la richiesta di rimessione, quando ne è richiesto da una delle parti e non si tratta di atti di cui è divenuta impossibile la ripetizione. Nel processo davanti a tale giudice, le parti esercitano gli stessi diritti e facoltà che sarebbero loro spettati davanti al giudice originariamente competente.

4. Se la Corte rigetta o dichiara inammissibile la richiesta delle parti private queste con la stessa ordinanza possono essere condannate al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da euro 1.000 a euro 5.000.

4. L'articolo 49 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 49. — (*Nuova richiesta di rimessione*). — 1. Anche quando la richiesta è stata accolta, il pubblico ministero o l'imputato può chiedere un nuovo provvedimento per la revoca di quello precedente o per la designazione di un altro giudice.

2. L'ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile per manifesta infondatezza la richiesta di rimessione non impedisce che questa sia nuovamente proposta purché fondata su elementi nuovi.

2-bis. È inammissibile per manifesta infondatezza anche la richiesta di rimessione non fondata su elementi nuovi rispetto a quelli già valutati in una ordinanza che ha rigettato o dichiarato inammissibile una richiesta proposta da altro imputato dello stesso procedimento o di un procedimento da esso separato.

2-ter. La richiesta dichiarata inammissibile per motivi diversi dalla manifesta infondatezza può essere sempre riproposta.

5. La presente legge si applica anche ai processi in corso e le richieste di rimesione, che risultano già presentate alla data di entrata in vigore della legge, conservano efficacia. Il Presidente della Corte di Cassazione, salvo che per esse non rilevi una causa d'inammissibilità e non disponga quindi procedersi applicando l'articolo 610 comma 1 del codice di procedura penale, dispone per l'immediata comunicazione di cui all'articolo 48 comma 1-ter.

6. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

1. 390. Le Commissioni.

(Approvato)

Sopprimere i commi 1 e 2.

1. 1. Russo Spena, Mascia.

Sopprimere i commi 1 e 3.

1. 2. Mascia, Russo Spena.

Sopprimere i commi 1 e 4.

1. 3. Russo Spena, Mascia.

Sopprimere i commi 1 e 5.

1. 4. Mascia, Russo Spena.

Sopprimere i commi 1 e 6.

1. 5. Russo Spena, Mascia.

Sopprimere i commi 1 e 7.

1. 6. Mascia, Russo Spena.

Sopprimere il comma 1.

***1. 7.** Russo Spena, Mascia.

Sopprimere il comma 1.

***1. 125.** Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Violante.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 45 del codice di procedura penale, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Non costituiscono situazioni idonee a turbare lo svolgimento del processo, ai sensi del comma 1, iniziative o attività svolte nell'esercizio di diritti costituzionalmente garantiti ovvero che risultino promosse, sostenute o favorite direttamente o indirettamente, dalla parte che ha proposto la richiesta di rimesione. »

1. 126. Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Carli.

Al comma 1, capoverso «ART. 45», comma 1, sostituire le parole da: quando la sicurezza *fino a:* legittimo sospetto *con le seguenti:* sino a quando non sia iniziata la discussione finale, quando la sicurezza o l'incolumità pubblica ovvero la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo sono pregiudicate da gravi situazioni locali tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili,

1. 127. Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Cazzaro.

Al comma 1, capoverso «ART. 45», comma 1, sostituire le parole da: o l'incolumità pubblica *fino a:* legittimo sospetto

con le seguenti: e l'incolumità pubblica ovvero la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo sono pregiudicate da gravi situazioni locali tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili,

1. **128.** Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Cennamo.

Al comma 1, capoverso «ART. 45», comma 1, sostituire le parole da: sono pregiudicate *fino a:* o dell'imputato *con le seguenti:* ovvero la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo sono pregiudicate da gravi situazioni locali tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili, la Corte di cassazione, su richiesta motivata del procuratore generale presso la corte di appello o del pubblico ministero presso il giudice che procede o dell'imputato, ovvero della persona offesa,

1. **129.** Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Chiti.

Al comma 1, capoverso «ART. 45», comma 1, sostituire le parole da: sono pregiudicate *fino a:* legittimo sospetto *con le seguenti:* ovvero la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo sono pregiudicate, ovvero l'imparzialità del giudice è obiettivamente menomata, da gravi situazioni locali tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili,

1. **74.** Fanfani, Buemi, Boato, Kessler.

Al comma 1, capoverso «ART. 45», comma 1, sostituire le parole da: sono pregiudicate *fino a:* legittimo sospetto *con le seguenti:* ovvero la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo sono pregiudicate da gravi situa-

zioni locali tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili,

1. **130.** Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Chiaromonte.

Al comma 1, capoverso «ART. 45», comma 1, sostituire le parole da: sono pregiudicate *fino a:* legittimo sospetto *con le seguenti:* ovvero la libertà di determinazione dell'organo giudicante sono pregiudicate da gravi situazioni locali tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili,

1. **131.** Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Chianale.

Al comma 1, capoverso «ART. 45», comma 1, dopo le parole: l'incolumità pubblica *aggiungere le seguenti:* di coloro che partecipano al processo.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole: ovvero per legittimo sospetto.

1. **132.** Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Dameri.

Al comma 1, capoverso «ART. 45», comma 1, dopo le parole: l'incolumità pubblica *aggiungere le seguenti:* delle persone che partecipano al processo in qualità di imputato o di difensore dell'imputato.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole: ovvero per legittimo sospetto.

1. **136.** Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Crucianelli.

Al comma 1, capoverso «ART. 45», comma 1, dopo le parole: l'incolumità pubblica aggiungere le seguenti: ovvero la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole: ovvero per legittimo sospetto.

1. 133. Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Crisci.

Al comma 1, capoverso «ART. 45», comma 1, dopo le parole: l'incolumità pubblica aggiungere le seguenti: ovvero la libertà di determinazione delle parti processuali.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole: ovvero per legittimo sospetto.

1. 134. Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Cordoni.

Al comma 1, capoverso «ART. 45», comma 1, dopo le parole: l'incolumità pubblica aggiungere le seguenti: ovvero la libertà di determinazione del giudice.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole: ovvero per legittimo sospetto.

1. 135. Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Cialente.

Al comma 1, capoverso «ART. 45», comma 1, dopo le parole: l'incolumità pubblica aggiungere le seguenti: ovvero la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo.

***1. 8.** Russo Spena, Mascia, Vendola.

Al comma 1, capoverso «ART. 45», comma 1, dopo le parole: l'incolumità pubblica aggiungere le seguenti: ovvero la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo.

***1. 79.** Sinisi, Fanfani.

Al comma 1, capoverso «ART. 45», comma 1, dopo le parole: sono pregiudicate da aggiungere la seguente: gravi.

****1. 9.** Mascia, Russo Spena, Deiana.

Al comma 1, capoverso «ART. 45», comma 1, dopo le parole: pregiudicate da aggiungere la seguente: gravi.

****1. 80.** Sinisi, Fanfani.

Al comma 1, capoverso «ART. 45», comma 1, dopo le parole: sono pregiudicate da aggiungere la seguente: gravi.

**** 1. 137.** Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, De Brasi.

Al comma 1, capoverso «ART. 45», comma 1, dopo le parole: situazioni locali aggiungere le seguenti: gravi e persistenti.

1. 138. Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Russo Spena, De Luca.

Al comma 1, capoverso «ART. 45», comma 1, dopo le parole: situazioni locali aggiungere le seguenti: estremamente gravi.

1. 139. Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Russo Spena, Di Serio D'Antona.

Al comma 1, capoverso «ART. 45», comma 1, dopo le parole: situazioni locali aggiungere le seguenti: particolarmente gravi.

- 1. 140.** Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Russo Spena, Alberta De Simone.

Al comma 1, capoverso «ART. 45», comma 1, dopo le parole: situazioni locali aggiungere le seguenti: molto gravi.

- 1. 141.** Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Russo Spena, Duca.

Al comma 1, capoverso «ART. 45», comma 1, dopo le parole: situazioni locali aggiungere le seguenti: e dalla presenza di gravi e persistenti condizioni ambientali.

- 1. 142.** Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Russo Spena, Filippeschi.

Al comma 1, capoverso «ART. 45», comma 1, dopo le parole: situazioni locali aggiungere le seguenti: e dalla presenza di gravi condizioni ambientali.

- 1. 143.** Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Russo Spena, Fluvi

Al comma 1, capoverso «ART. 45», comma 1, sopprimere le parole: , ovvero per legittimo sospetto.

- *1. 10.** Mascia, Russo Spena, Giordano.

Al comma 1, capoverso «ART. 45», comma 1, sopprimere le parole: ovvero per legittimo sospetto.

- *1. 81.** Sinisi, Fanfani.

Al comma 1, capoverso «ART. 45», comma 1, sopprimere le parole: ovvero per legittimo sospetto.

- * 1. 144.** Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Russo Spena, Finocchiaro.

Al comma 1, capoverso «ART. 45», comma 1, sostituire le parole: ovvero per legittimo sospetto con le seguenti: in un congruo termine.

- 1. 145.** Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Russo Spena, Fumagalli.

Al comma 1, capoverso «ART. 45», comma 1, sostituire le parole: ovvero per legittimo sospetto con le seguenti: riconducibili a gravissime situazioni locali ed obiettive che arrechino irreparabile turbamento ed obiettiva limitazione alla libertà di determinazione delle persone che prendono parte al processo.

- 1. 146.** Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Giacco.

Al comma 1, capoverso «ART. 45», comma 1, sostituire le parole: ovvero per legittimo sospetto con le seguenti: riconducibili a gravissime situazioni locali obiettive che arrechino irreparabile turbamento ed obiettiva limitazione alla libertà di determinazione delle persone del giudice e delle parti processuali.

- 1. 147.** Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Grignaffini.

Al comma 1, capoverso «ART. 45», comma 1, sostituire le parole: ovvero per legittimo sospetto con le seguenti: ricon-

ducibili a gravissime situazioni locali obiettive che arrechino irreparabile turbamento ed obiettiva limitazione alla libertà di determinazione delle parti processuali.

1. **148.** Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Grandi.

Al comma 1, capoverso «ART. 45», comma 1, sostituire le parole: ovvero per legittimo sospetto *con le seguenti:* riconducibili a gravissime situazioni locali obiettive che arrechino irreparabile turbamento ed obiettiva limitazione alla libertà di determinazione del giudice.

1. **149.** Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Giulietti.

Al comma 1, capoverso «ART. 45», comma 1, sostituire le parole: per legittimo sospetto *con le seguenti:* in presenza di gravi e concrete intimidazioni, atte ad inquinare la raccolta delle prove e la libera esplicazione delle attività processuali.

1. **150.** Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Russo Spena, Gambini.

Al comma 1, capoverso «ART. 45», comma 1, sostituire le parole: per legittimo sospetto *con le seguenti:* l'imparzialità e la serenità funzionale del giudice.

1. **82.** Sinisi, Fanfani.

Al comma 1, capoverso «ART. 45», comma 1, sostituire le parole: per legittimo sospetto *con le seguenti:* la libertà di

determinazione delle persone che partecipano al processo.

1. **256.** Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Russo Spena, Galeazzi.

Al comma 1, capoverso «ART. 45», comma 1, sostituire le parole: legittimo sospetto *con le seguenti:* motivato timore che la libera determinazione del giudice, delle parti e dei testimoni, venga compromessa in conseguenza di comportamenti di terzi in grado di coartare la libera determinazione di giudice, parti o testimoni.

1. **151.** Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Gasperoni

Al comma 1, capoverso «ART. 45», comma 1, sostituire le parole: legittimo sospetto *con le seguenti:* rischio particolarmente grave di condizionamento ambientale del libero convincimento del giudice.

1. **152.** Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Grillini.

Al comma 1, capoverso «Art. 45», comma 1, dopo le parole: legittimo sospetto *aggiungere le seguenti:* che situazioni ambientali abnormi possano distogliere il giudice dall'esercizio corretto del potere giurisdizionale.

1. **182.** Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Ruggia.

Al comma 1, capoverso «Art. 45», comma 1, dopo le parole: legittimo sospetto *aggiungere le seguenti:* derivante da gravissime ed eccezionali situazioni di fatto di natura ambientale che pregiudicano la

libertà di determinazione del giudice e delle persone che partecipano al processo.

- 1. 183.** Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Mascia, Luongo.

Al comma 1, capoverso «Art. 45», comma 1, dopo le parole: legittimo sospetto aggiungere le seguenti: ricorrente solo in cause ambientali eccezionali e concrete e non rilevabile sulla base di mere supposizioni o vaghi timori soggettivi.

- 1. 184.** Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Innocenti.

Al comma 1, capoverso «Art. 45», comma 1, dopo le parole: legittimo sospetto aggiungere le seguenti: rilevabile da situazioni ambientali eccezionali e concrete e non sulla base di supposizioni o vaghi timori soggettivi.

- 1. 185.** Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Guerzoni.

Al comma 1, capoverso «Art. 45», comma 1, dopo le parole: legittimo sospetto aggiungere le seguenti: da intendersi nella sua accezione restrittiva, in presenza di eccezionali situazioni ambientali atte a pregiudicare la libertà di determinazione del giudice.

- 1. 186.** Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Raffaella Mariani.

Al comma 1, capoverso «Art. 45», comma 1, dopo le parole: legittimo sospetto aggiungere le seguenti: rilevante in presenza di fattori perturbatori gravissimi e

di natura ambientale in grado di compromettere la volontà di determinazione del giudice.

- 1. 187.** Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Mascia, Magnolfi.

Al comma 1, capoverso «Art. 45», comma 1, dopo le parole: legittimo sospetto aggiungere le seguenti: rilevante in quanto ricorrano gravissimi e concreti motivi deducibili da fattori ambientali tali da influenzare in modi apprezzabili la libertà di determinazione del giudice.

- 1. 188.** Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Mascia, Lucà.

Al comma 1, capoverso «Art. 45», comma 1, dopo le parole: legittimo sospetto aggiungere le seguenti: che per fattori ambientali gravi ed eccezionali sia limitata in modo apprezzabile la libertà di determinazione del giudice.

- 1. 189.** Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Mascia, Mancini.

Al comma 1, capoverso «Art. 45», comma 1, dopo le parole: legittimo sospetto aggiungere le seguenti: qualora ricorrano ragioni ambientali gravi e incontestabili tali da interferire sull'attività giurisdizionale pregiudicando la libertà di determinazione del giudice.

- 1. 190.** Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Mascia, Paola Mariani.

Al comma 1, capoverso «Art. 45», comma 1, dopo le parole: legittimo sospetto aggiungere le seguenti: sulla possibilità di

un ordinato svolgimento del processo in quanto sussistono fattori ambientali attuali, gravi ed idonei a pregiudicare la libertà di determinazione del giudice.

- 1. 191.** Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Tidei.

Al comma 1, capoverso « Art. 45 », comma 1, dopo le parole: legittimo sospetto aggiungere le seguenti: e quando esistano fondati dubbi sull'imparzialità del giudice derivanti da una obiettiva situazione di fatto talmente grave da apparire idonei a limitare la sua libertà di determinazione.

- 1. 192.** Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Mascia, Vianello.

Al comma 1, capoverso « Art. 45 », comma 1, dopo le parole: legittimo sospetto aggiungere le seguenti: sulla presenza di gravi condizionamenti ambientali idonei a limitare la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo.

- 1. 193.** Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Mascia, Zani.

Al comma 1, capoverso « Art. 45 », comma 1, dopo le parole: legittimo sospetto aggiungere le seguenti: sulla presenza di gravi condizionamenti ambientali idonei a limitare la libertà di determinazione delle parti processuali.

- 1. 194.** Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Mascia, Visco.

Al comma 1, capoverso « Art. 45 », comma 1, dopo le parole: legittimo sospetto aggiungere le seguenti: che influenze am-

bientali gravissime possano pregiudicare l'imparzialità e obiettività di giudizio.

- 1. 195.** Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Mascia, Manzini.

Al comma 1, capoverso « Art. 45 », comma 1, dopo le parole: legittimo sospetto aggiungere le seguenti: che il giudice abbia subito influenze ambientali gravissime e comunque tali da compromettere l'imparzialità e la terzietà.

- 1. 196.** Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Mascia, Lumia.

Al comma 1, capoverso « Art. 45 », comma 1, dopo le parole: legittimo sospetto aggiungere le seguenti: fondato su accertati elementi ambientali, sull'ordinato svolgimento del processo, in quanto risulti gravemente pregiudicata la libertà di determinazione del giudice.

- 1. 197.** Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Siniscalchi.

Al comma 1, capoverso « Art. 45 », comma 1, dopo le parole: legittimo sospetto aggiungere le seguenti: fondato su accertati elementi ambientali, sull'imparzialità dell'organo giudicante, in quanto risulti gravemente pregiudicata la libertà di determinazione del giudice.

- 1. 198.** Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Sereni.

Al comma 1, capoverso « Art. 45 », comma 1, dopo le parole: legittimo sospetto aggiungere le seguenti: che sussistano situazioni ambientali tali da rendere il giu-

dice incapace di adempiere al suo ufficio essendo pregiudicata la sua libertà di determinazione.

- 1. 199.** Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Melandri.

Al comma 1, capoverso « Art. 45 », comma 1, dopo le parole: legittimo sospetto *aggiungere le seguenti:* desumibile non solo dalla comprovata sussistenza di fattori ambientali perturbatori ma dalla effettiva attitudine di essi ad influenzare l'operato dei giudici.

- 1. 200.** Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Labate.

Al comma 1, capoverso « Art. 45 », comma 1, dopo le parole: legittimo sospetto *aggiungere le seguenti:* idoneo a turbare seriamente il normale svolgimento del processo pregiudicando la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo a causa di gravi fattori ambientali.

- 1. 201.** Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Mariotti.

Al comma 1, capoverso « Art. 45 », comma 1, dopo le parole: legittimo sospetto *aggiungere le seguenti:* riferibili a fattori ambientali diretti a minare concretamente l'imparzialità del giudice e la sua libertà di determinazione.

- 1. 202.** Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Marone.

Al comma 1, capoverso « Art. 45 », comma 1, dopo le parole: legittimo sospetto

aggiungere le seguenti: per fattori ambientali rilevanti solo in quanto direttamente recanti pregiudizio alla libertà di determinazione del giudice.

- 1. 203.** Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Lolli.

Al comma 1, capoverso « Art. 45 », comma 1, dopo le parole: legittimo sospetto *aggiungere le seguenti:* tale da pregiudicare concretamente per fattori ambientali la libertà di determinazione del giudice.

- 1. 204.** Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Mascia, Lucidi.

Al comma 1, capoverso « Art. 45 », comma 1, dopo le parole: legittimo sospetto *aggiungere le seguenti:* atto concretamente a pregiudicare per fattori ambientali la libertà di determinazione del giudice.

- 1. 205.** Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Mascia, Lulli.

Al comma 1, capoverso « Art. 45 », comma 1, dopo le parole: legittimo sospetto *aggiungere le seguenti:* dal quale sono escluse le ipotesi riguardanti i timori soggettivi, nonché supposizioni, non suffragate da prove concrete in ordine al pregiudizio circa la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo.

- 1. 206.** Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Mazzarello.

Al comma 1, capoverso « Art. 45 », comma 1, dopo le parole: legittimo sospetto *aggiungere le seguenti:* dal quale sono escluse le ipotesi riguardanti i timori soggettivi, nonché supposizioni, non suffra-

gate da prove concrete in ordine al pregiudizio circa la libertà di determinazione delle parti processuali.

1. **207.** Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Maurandi.

Al comma 1, capoverso « Art. 45 », comma 1, dopo le parole: legittimo sospetto aggiungere le seguenti: dal quale sono escluse le ipotesi riguardanti i timori soggettivi, nonché supposizioni, non suffragate da prove concrete in ordine al pregiudizio circa la libertà di determinazione del giudice.

1. **208.** Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Martella.

Al comma 1, capoverso « Art. 45 », comma 1, dopo le parole: legittimo sospetto aggiungere le seguenti: fondato su elementi ambientali oggettivi e gravi tali da pregiudicare la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo.

1. **209.** Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Sandi.

Al comma 1, capoverso « Art. 45 », comma 1, dopo le parole: legittimo sospetto aggiungere le seguenti: fondato su elementi ambientali oggettivi e gravi tali da pregiudicare la libertà di determinazione delle parti processuali.

1. **210.** Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Sabattini.

Al comma 1, capoverso « Art. 45 », comma 1, dopo le parole: legittimo sospetto aggiungere le seguenti: fondato su elementi

ambientali oggettivi e gravi tali da pregiudicare la libertà di determinazione del giudice.

1. **211.** Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Ruzzante.

Al comma 1, capoverso « Art. 45 », comma 1, dopo le parole: legittimo sospetto aggiungere le seguenti: fondato su elementi oggettivi, relativi alla presenza di gravi condizionamenti ambientali in grado di limitare la libera determinazione del giudice.

1. **212.** Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Sandri.

Al comma 1, capoverso « Art. 45 », comma 1, dopo le parole: legittimo sospetto aggiungere le seguenti: basato su circostanze ambientali accertate, sull'ordinato svolgimento del processo in quanto risulti pregiudicata la libertà di determinazione del giudice.

1. **213.** Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Sasso.

Al comma 1, capoverso « Art. 45 », comma 1, dopo le parole: legittimo sospetto aggiungere le seguenti: basato su circostanze di fatto accertate, sulla presenza di gravi condizionamenti ambientali in grado di determinare la libera determinazione del giudice.

1. **214.** Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Sedioli.

Al comma 1, capoverso « Art. 45 », comma 1, dopo le parole: legittimo sospetto

aggiungere le seguenti: basato su circostanze di fatto ambientali accertate, sulla possibilità di un ordinato svolgimento del processo in quanto risulti pregiudicata la libertà di determinazione del giudice.

- 1. 215.** Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Sciacca.

Al comma 1, capoverso «Art. 45», comma 1, dopo le parole: legittimo sospetto *aggiungere le seguenti:* che sussistano situazioni ambientali tali da alterare e mettere in pericolo il corretto funzionamento della giustizia e porre in pericolo la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo.

- 1. 216.** Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Nigra.

Al comma 1, capoverso «Art. 45», comma 1, dopo le parole: legittimo sospetto *aggiungere le seguenti:* che sussistano situazioni ambientali tali da alterare e mettere in pericolo il corretto funzionamento della giustizia e porre in pericolo la libertà di determinazione del giudice e delle parti processuali.

- 1. 217.** Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Olivieri.

Al comma 1, capoverso «Art. 45», comma 1, dopo le parole: legittimo sospetto *aggiungere le seguenti:* che sussistano situazioni ambientali tali da alterare e mettere in pericolo il corretto funzionamento della giustizia e porre in pericolo la libertà di determinazione delle parti processuali.

- 1. 218.** Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Oliverio.

Al comma 1, capoverso «Art. 45», comma 1, dopo le parole: legittimo sospetto *aggiungere le seguenti:* che sussistano situazioni ambientali tali da alterare e mettere in pericolo il corretto funzionamento della giustizia e porre in pericolo la libertà di determinazione del giudice.

- 1. 219.** Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Nieddu.

Al comma 1, capoverso «Art. 45», comma 1, dopo le parole: legittimo sospetto *aggiungere le seguenti:* ampiamente motivato da gravi ragioni riguardanti la lesione della funzione giurisdizionale in quanto pregiudicata la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo.

- 1. 220.** Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Russo Spena, Preda.

Al comma 1, capoverso «Art. 45», comma 1, dopo le parole: legittimo sospetto *aggiungere le seguenti:* ampiamente motivato da gravi ragioni riguardanti la lesione della funzione giurisdizionale in quanto pregiudicata la libertà di determinazione delle parti processuali.

- 1. 221.** Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Russo Spena, Quartiani.

Al comma 1, capoverso «Art. 45», comma 1, dopo le parole: legittimo sospetto *aggiungere le seguenti:* ampiamente motivato da gravi ragioni riguardanti la lesione della funzione giurisdizionale in quanto pregiudicata la libertà di determinazione del giudice.

- 1. 222.** Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Russo Spena, Pollastrini.

Al comma 1, capoverso « Art. 45 », comma 1, dopo le parole: legittimo sospetto aggiungere le seguenti: che venga compromessa irrimediabilmente la funzione cognitiva e il relativo giudizio di merito in quanto gravemente pregiudicata la libertà di determinazione del giudice.

1. **223.** Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Rotundo.

Al comma 1, capoverso « Art. 45 », comma 1, dopo le parole: legittimo sospetto aggiungere le seguenti: qualora sia provato che il giudice abbia subito influenze ambientali concrete tali da minarne la libertà di determinazione.

1. **224.** Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Mascia, Maran.

Al comma 1, capoverso « Art. 45 », comma 1, dopo le parole: legittimo sospetto aggiungere le seguenti: tale da compromettere irrimediabilmente l'attività processuale in quanto pregiudicata da gravi situazioni locali la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo.

1. **225.** Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Petrella.

Al comma 1, capoverso « Art. 45 », comma 1, dopo le parole: legittimo sospetto aggiungere le seguenti: tale da compromettere irrimediabilmente l'attività processuale in quanto pregiudicata da gravi situazioni locali la libertà di determinazione delle parti processuali.

1. **226.** Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Pennacchi.

Al comma 1, capoverso « Art. 45 », comma 1, dopo le parole: legittimo sospetto aggiungere le seguenti: tale da compromettere irrimediabilmente l'attività processuale in quanto pregiudicata da gravi situazioni locali la libertà di determinazione del giudice.

1. **227.** Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Panattoni.

Al comma 1, capoverso « Art. 45 », comma 1, dopo le parole: legittimo sospetto aggiungere le seguenti: che sussistano situazioni ambientali tali da alterare irrimediabilmente la fase cognitiva e del giudizio perché pregiudicata la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo.

1. **228.** Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Motta.

Al comma 1, capoverso « Art. 45 », comma 1, dopo le parole: legittimo sospetto aggiungere le seguenti: che sussistano situazioni ambientali tali da alterare irrimediabilmente la fase cognitiva e del giudizio perché pregiudicata la libertà di determinazione del giudice e delle parti processuali.

1. **229.** Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Mussi.

Al comma 1, capoverso « Art. 45 », comma 1, dopo le parole: legittimo sospetto aggiungere le seguenti: che sussistano situazioni ambientali tali da alterare irrimediabilmente la fase cognitiva e del giu-

dizio perché pregiudicata la libertà di determinazione delle parti processuali.

1. **230.** Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Montecchi.

Al comma 1, capoverso «Art. 45», comma 1, dopo le parole: legittimo sospetto aggiungere le seguenti: che sussistano situazioni ambientali tali da alterare irrimediabilmente la fase cognitiva e del giudizio perché pregiudicata la libertà di determinazione del giudice.

1. **231.** Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Minniti.

Al comma 1, capoverso «Art. 45», comma 1, dopo le parole: legittimo sospetto aggiungere le seguenti: che per ragioni ambientali veramente gravi e incontestabili siano alterati i rapporti interni all'amministrazione della giustizia con riferimento alla libertà di determinazione del giudice.

1. **232.** Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Nannicini.

Al comma 1, capoverso «Art. 45», comma 1, dopo le parole: legittimo sospetto aggiungere le seguenti: con concreta compromissione della corretta amministrazione della giustizia in quanto sussistenti fattori ambientali attuali gravi, idonei a pregiudicare la libertà di determinazione del giudice.

1. **233.** Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Mascia, Vigni.

Al comma 1, capoverso «Art. 45», comma 1, dopo le parole: legittimo sospetto aggiungere le seguenti: fondato su situa-

zioni ambientali idonee a pregiudicare gravemente la libertà di determinazione del giudice.

1. **234.** Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Mascia, Michele Ventura.

Al comma 1, capoverso «Art. 45», comma 1, dopo le parole: legittimo sospetto aggiungere le seguenti: rilevante per un concreto pericolo di compromettere la retta amministrazione della giustizia in quanto gravemente pregiudicata la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo.

1. **235.** Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Russo Spena, Rava.

Al comma 1, capoverso «Art. 45», comma 1, dopo le parole: legittimo sospetto aggiungere le seguenti: rilevante per un concreto pericolo di compromettere la retta amministrazione della giustizia in quanto gravemente pregiudicata la libertà delle parti processuali.

1. **236.** Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Russo Spena, Rognoni.

Al comma 1, capoverso «Art. 45», comma 1, dopo le parole: legittimo sospetto aggiungere le seguenti: rilevante per un concreto pericolo di compromettere la retta amministrazione della giustizia in quanto gravemente pregiudicata la libertà di determinazione del giudice.

1. **237.** Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Russo Spena, Ranieri.

Al comma 1, capoverso « Art. 45 », comma 1, dopo le parole: legittimo sospetto aggiungere le seguenti: fondato su accertati elementi oggettivi, sulla presenza di gravi condizionamenti ambientali idonei a pregiudicare gravemente la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo.

- 1. 238.** Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Susini.

Al comma 1, capoverso « Art. 45 », comma 1, dopo le parole: legittimo sospetto aggiungere le seguenti: fondato su accertati elementi oggettivi, sulla presenza di gravi condizionamenti ambientali idonei a pregiudicare gravemente la libertà di determinazione delle parti processuali.

- 1. 239.** Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Stramaccioni.

Al comma 1, capoverso « Art. 45 », comma 1, dopo le parole: legittimo sospetto aggiungere le seguenti: fondato su accertati elementi ambientali, sulla possibilità di un ordinato svolgimento del processo cosicché risulti gravemente pregiudicata la libertà di determinazione del giudice.

- 1. 240.** Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Soda.

Al comma 1, capoverso « Art. 45 », comma 1, dopo le parole: legittimo sospetto aggiungere le seguenti: fondato su accertati elementi oggettivi, sulla presenza di gravi condizionamenti ambientali idonei a pregiudicare gravemente la libertà di determinazione del giudice.

- 1. 241.** Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Spini.

Al comma 1, capoverso « Art. 45 », comma 1, dopo le parole: legittimo sospetto aggiungere le seguenti: sulla presenza di gravi condizionamenti ambientali idonei a limitare la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo.

- 1. 242.** Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Mascia, Trupia.

Al comma 1, capoverso « Art. 45 », comma 1, dopo le parole: legittimo sospetto aggiungere le seguenti: sulla presenza di gravi condizionamenti ambientali idonei a limitare la libertà di determinazione delle parti processuali.

- 1. 243.** Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Tolotti.

Al comma 1, capoverso « Art. 45 », comma 1, dopo le parole: legittimo sospetto aggiungere le seguenti: sulla presenza di gravi condizionamenti ambientali idonei a limitare la libertà di determinazione del giudice.

- 1. 244.** Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Tocci.

Al comma 1, capoverso « Art. 45 », comma 1, dopo le parole: legittimo sospetto aggiungere le seguenti: di una grave compromissione della libertà della determinazione delle persone che partecipano al processo provocata da situazioni locali.

- 1. 245.** Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Mascia, Zanotti.

Al comma 1, capoverso « Art. 45 », comma 1, dopo le parole: legittimo sospetto *aggiungere le seguenti:* che situazioni ambientali particolarmente gravi possano oggettivamente influenzare la decisione del giudice incidendo nella sua libertà di determinazione.

1. **246.** Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Rossiello.

Al comma 1, capoverso « Art. 45 », comma 1, dopo le parole: legittimo sospetto *aggiungere le seguenti:* che l'imparzialità dell'organo giudicante possa venir meno in presenza di oggettivi fatti locali gravi ed eccezionali, idonei a pregiudicare la libertà di determinazione del giudice.

1. **247.** Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Nicola Rossi.

Al comma 1, capoverso « Art. 45 », comma 1, dopo le parole: legittimo sospetto *aggiungere le seguenti:* circa la sussistenza di situazioni locali tali da comprimere la libertà di esplicazione delle attività processuali in quanto pregiudicata la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo.

1. **248.** Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Russo Spena, Pisa.

Al comma 1, capoverso « Art. 45 », comma 1, dopo le parole: legittimo sospetto *aggiungere le seguenti:* circa la sussistenza di situazioni locali tali da comprimere la libertà di esplicazione delle attività pro-

cessuali in quanto pregiudicata la libertà di determinazione delle parti processuali.

1. **249.** Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Russo Spena, Pinotti.

Al comma 1, capoverso « Art. 45 », comma 1, dopo le parole: legittimo sospetto *aggiungere le seguenti:* circa la sussistenza di situazioni locali tali da comprimere la libertà di esplicazione delle attività processuali in quanto pregiudicata la libera di determinazione del giudice.

1. **250.** Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Russo Spena, Pigionica.

Al comma 1, capoverso « Art. 45 », comma 1, dopo le parole: legittimo sospetto *aggiungere le seguenti:* riguardanti situazioni locali concrete atte a minare oggettivamente l'imparzialità e l'obiettività di giudizio del collegio giudicante in quanto pregiudicata la sua libertà di determinazione.

1. **251.** Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Russo Spena, Raffaldini.

Al comma 1, capoverso « Art. 45 », comma 1, dopo le parole: legittimo sospetto *aggiungere le seguenti:* in ordine alla sussistenza di fondati motivi che la funzione del giudice del luogo non possa svolgersi con serenità e imparzialità perché gravemente pregiudicata la sua libertà di determinazione da gravi situazioni ambientali.

1. **252.** Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Ottone.

Al comma 1, capoverso « Art. 45 », comma 1, dopo le parole: legittimo sospetto *aggiungere le seguenti:* quando tale so-

spetto sia alimentato anche da concreti comportamenti di minaccia fisica nei confronti dei difensori di parte civile.

- 1. 253.** Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Mascia, Turco.

Al comma 1, capoverso «ART. 45», comma 1, dopo le parole: o dell'imputato, aggiungere le seguenti: con atto personale non delegabile al difensore,

- 1. 153.** Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Mascia, Zunino.

Al comma 1, capoverso «ART. 45», comma 1, dopo le parole: o dell'imputato aggiungere le seguenti: ovvero della parte civile costituita in giudizio.

- 1. 11.** Russo Spena, Mascia, Titti De Simone.

Al comma 1, capoverso «ART. 45», comma 1, dopo le parole: il giudice che procede o dell'imputato aggiungere le seguenti: ovvero della persona offesa.

- 1. 154.** Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Mascia, Acquarone.

Al comma 1, capoverso «ART. 45» comma 1, sostituire le parole: designato a norma dell'articolo 11 con le seguenti: di un ufficio giudiziario del medesimo distretto nel quale possa fondatamente ritenersi non sussistano le medesime condizioni di turbativa.

- 1. 155.** Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Annunziata.

Al comma 1, capoverso «ART. 45», comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non costituiscono causa di legittimo sospetto mere pronunce verbali di terzi estranei al processo.

- 1. 156.** Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Gerardo Bianco.

Al comma 1, capoverso «ART. 45», comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non costituiscono causa di legittimo sospetto mere pronunce verbali di cittadini estranei al processo.

- 1. 157.** Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Giovanni Bianchi.

Al comma 1, capoverso «ART. 45», comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non costituiscono causa di legittimo sospetto mere pronunce verbali di magistrati estranei al processo.

- 1. 158.** Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Banti.

Al comma 1, capoverso «ART. 45», comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non costituiscono causa di legittimo sospetto mere pronunce verbali di avvocati estranei al processo.

- 1. 159.** Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Enzo Bianco.

Al comma 1, capoverso «ART. 45», comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non costituiscono causa di legittimo sospetto mere pronunce verbali di

timo sospetto opinioni espresse in articoli di giornale.

- 1. 160.** Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bimbi.

Al comma 1, capoverso «ART. 45», comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non costituiscono causa di legittimo sospetto opinioni espresse in trasmissioni televisive.

- 1. 161.** Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bindì.

Al comma 1, capoverso «ART. 45», aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 1-bis. Ai fini delle disposizioni di cui sopra, per legittimo sospetto si intende ogni situazione, diversa da quelle indicate al comma 1, per effetto della quale si possa fondatamente presumere che lo svolgimento del processo o la decisione siano influenzati in modo determinante da oggettivi fattori esterni, in quanto sussistono situazioni ambientali idonee a pregiudicare gravemente la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo. »

- 1. 162.** Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, De Mita.

Al comma 1, capoverso «ART. 45», aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 1-bis. Ai fini delle disposizioni di cui sopra, per legittimo sospetto si intende ogni situazione, diversa da quelle indicate al comma 1, per effetto della quale si possa fondatamente presumere che lo svolgimento del processo o la decisione siano influenzati in modo determinante da oggettivi fattori esterni, in quanto sussistono

situazioni ambientali idonee a pregiudicare gravemente la libertà di determinazione delle parti processuali. »

- 1. 163.** Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Delbono.

Al comma 1, capoverso «ART. 45», aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 1-bis. Ai fini delle disposizioni di cui sopra, per legittimo sospetto si intende ogni situazione, diversa da quelle indicate al comma 1, per effetto della quale si possa fondatamente presumere che lo svolgimento del processo o la decisione siano influenzati in modo determinante da oggettivi fattori esterni, in quanto sussistono situazioni ambientali idonee a pregiudicare gravemente la libertà di determinazione del giudice. »

- 1. 164.** Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, De Franciscis.

Al comma 1, capoverso «ART. 45», aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 1-bis. Ai fini delle disposizioni di cui sopra, per legittimo sospetto si intende ogni situazione, diversa da quelle indicate al comma 1, per effetto della quale si possa fondatamente presumere che la decisione sia frutto di rilevanti condizionamenti esterni, in quanto sussistono situazioni ambientali idonee a pregiudicare gravemente la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo. »

- 1. 165.** Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Colasio.

Al comma 1, capoverso «ART. 45», aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 1-bis. Ai fini delle disposizioni di cui sopra, per legittimo sospetto si intende ogni situazione, diversa da quelle indicate

al comma 1, per effetto della quale si possa fondatamente presumere che la decisione sia frutto di rilevanti condizionamenti esterni, in quanto sussistono situazioni ambientali idonee a pregiudicare gravemente la libertà di determinazione delle parti processuali. »

- 1. 166.** Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Ciani.

Al comma 1, capoverso «ART. 45», aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 1-bis. Ai fini delle disposizioni di cui sopra, per legittimo sospetto si intende ogni situazione, diversa da quelle indicate al comma 1, per effetto della quale si possa fondatamente presumere che la decisione sia frutto di rilevanti condizionamenti esterni, in quanto sussistono situazioni ambientali idonee a pregiudicare gravemente la libertà di determinazione del giudice. »

- 1. 167.** Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Carra.

Al comma 1, capoverso «ART. 45», aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 1-bis. Ai fini delle disposizioni di cui al comma 1, per legittimo sospetto si intende ogni situazione, diversa da quelle indicate al comma 1, per effetto della quale si possa fondatamente presumere che l'organo giudicante non sia in condizione di decidere con piena imparzialità, in quanto sussistono situazioni ambientali idonee a pregiudicare gravemente la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo. »

- 1. 168.** Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Burtone.

Al comma 1, capoverso «ART. 45», aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 1-bis. Ai fini delle disposizioni di cui al comma 1, per legittimo sospetto si intende ogni situazione, diversa da quelle indicate al comma 1, per effetto della quale si possa fondatamente presumere che l'organo giudicante non sia in condizione di decidere con piena imparzialità, in quanto sussistono situazioni ambientali idonee a pregiudicare gravemente la libertà di determinazione delle parti processuali. »

- 1. 169.** Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bottino.

Al comma 1, capoverso «ART. 45», aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 1-bis. Ai fini delle disposizioni di cui al comma 1, per legittimo sospetto si intende ogni situazione, diversa da quelle indicate al comma 1, per effetto della quale si possa fondatamente presumere che l'organo giudicante non sia in condizione di decidere con piena imparzialità, in quanto sussistono situazioni ambientali idonee a pregiudicare gravemente la libertà di determinazione del giudice. »

- 1. 170.** Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Boccia.

Al comma 1, capoverso «ART. 45», aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 1-bis. Ai fini delle disposizioni di cui sopra, per legittimo sospetto si intende ogni situazione, diversa da quelle indicate al comma 1, per effetto della quale si possa fondatamente presumere che il processo non si svolga in modo ordinato, in quanto sussistono situazioni ambientali idonee a pregiudicare gravemente la li-

bertà di determinazione delle persone che partecipano al processo. »

1. 171. Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Cardinale.

Al comma 1, capoverso «ART. 45», aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 1-bis. Ai fini delle disposizioni di cui sopra, per legittimo sospetto si intende ogni situazione, diversa da quelle indicate al comma 1, per effetto della quale si possa fondatamente presumere che il processo non si svolga in modo ordinato, in quanto sussistono situazioni ambientali idonee a pregiudicare gravemente la libertà di determinazione delle parti processuali. »

1. 172. Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Carbonella.

Al comma 1, capoverso «ART. 45», aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 1-bis. Ai fini delle disposizioni di cui sopra, per legittimo sospetto si intende ogni situazione, diversa da quelle indicate al comma 1, per effetto della quale si possa fondatamente presumere che il processo non si svolga in modo ordinato, in quanto sussistono situazioni ambientali idonee a pregiudicare gravemente la libertà di determinazione del giudice. »

1. 173. Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Camo.

Al comma 1, capoverso «ART. 45», aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 1-bis. I semplici sospetti, i dubbi, le congetture, i convincimenti soggettivi e i meri timori di condizionamento psicologico dei partecipanti al processo, non

avendo solido supporto in situazioni reali e non comportanti un'effettiva e comprovata probabilità di pregiudizio, non valgono a giustificare deroghe alla competenza del giudice naturale, ai fini della rimessione del processo. »

1. 174. Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Duilio.

Al comma 1, capoverso «ART. 45», aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 1-bis. La rimessione del processo presuppone una situazione locale gravemente capace di pregiudicare la libertà di determinazione dell'organo giudicante »

1. 175. Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Russo Spina, Fioroni.

Al comma 1, capoverso «ART. 45», aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 1-bis. Non può costituire motivo di rimessione per legittimo sospetto l'orientamento di organi di stampa e di informazione, locali o nazionali, sfavorevoli alle parti processuali. »

1. 176. Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Russo Spina, Fistarol.

Al comma 1, capoverso «ART. 45», aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 1-bis. Non rientrano nella nozione di legittimo sospetto la risonanza e la gravità dei fatti costituenti oggetto del processo. »

1. 177. Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Russo Spina, Fusillo.

Al comma 1, capoverso «ART. 45», aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Non rientrano nei casi di legittimo sospetto situazioni che si riflettono su tutto il territorio nazionale.»

- 1. 178.** Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Russo Spena, Frigato.

Al comma 1, capoverso «ART. 45», aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Non sono considerate cause di legittimo sospetto ai fini della richiesta di rimessione tutte le ipotesi fondate su congetture e supposizioni.»

- 1. 179.** Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Russo Spena, Franceschini.

Al comma 1, capoverso «ART. 45», aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. L'esame dell'istanza di rimessione per legittimo sospetto sospende i termini della prescrizione dei reati.»

- 1. 180.** Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Russo Spena, Gambale.

Al comma 1, capoverso «ART. 45», aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. L'istanza di rimessione del procedimento non può essere richiesta più di una volta sulla base dei medesimi fatti.»

- 1. 181.** Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Russo Spena, Gentiloni Silveri.

Sopprimere i commi 2 e 3.

- 1. 12.** Mascia, Russo Spena.

Sopprimere i commi 2 e 4.

- 1. 13.** Russo Spena, Mascia.

Sopprimere i commi 2 e 5.

- 1. 14.** Mascia, Russo Spena.

Sopprimere i commi 2 e 6.

- 1. 15.** Russo Spena, Mascia.

Sopprimere i commi 2 e 7.

- 1. 16.** Mascia, Russo Spena.

Sopprimere il comma 2.

- *1. 17.** Mascia, Russo Spena.

Sopprimere il comma 2.

- *1. 257.** Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Castagnetti.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il comma 1 dell'articolo 46 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«1. La richiesta è depositata, con i documenti che vi si riferiscono, nella cancelleria del giudice che procede, ed è notificata entro dieci giorni a cura del richiedente alle altre parti. La richiesta deve contenere a pena di inammissibilità l'indicazione analitica di tutti gli elementi di fatto, con l'indicazione delle relative fonti di prova, che rendono concreto, grave ed attuale il pericolo di cui all'articolo 45».

- 1. 258.** Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Russo Spena, Giachetti.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 46 del codice di procedura penale, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Entro i successivi quindici giorni dalla notifica, le altre parti, a pena di decadenza, possono presentare opposizione alla richiesta deducendo i relativi motivi, presentare documenti, formulare osservazioni e indicare ulteriori elementi di fatto ».

1. 259. Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Russo Spena, Iannuzzi.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il comma 3 dell'articolo 46 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 3. Il giudice trasmette senza ritardo alla Corte di cassazione la richiesta con i documenti allegati e con eventuali osservazioni. Altre osservazioni e memorie possono essere trasmesse direttamente alla Corte di cassazione dalle parti entro dieci giorni dalla notifica di cui al comma 1 ».

1. 261. Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Letta.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il comma 3 dell'articolo 46 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 3. Il giudice trasmette immediatamente alla Corte di cassazione la richiesta con i documenti allegati e con eventuali osservazioni. Altre osservazioni e memorie possono essere trasmesse direttamente alla Corte di cassazione dalle parti entro dieci giorni dalla notifica di cui al comma 1 ».

1. 260. Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Ladu.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il comma 3 dell'articolo 46 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 3. Il giudice trasmette immediatamente alla Corte di cassazione la richiesta con i documenti allegati da tutte le parti, nonché con le deduzioni, le osservazioni ed i rilievi, oltre alle osservazioni eventualmente fornite dal giudice medesimo ».

1. 262 Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Lettieri.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il comma 4 dell'articolo 46 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 4. Il giudice trasmette senza ritardo alla Corte di cassazione la richiesta con i documenti allegati da tutte le parti, nonché con le deduzioni, le osservazioni ed i rilievi, oltre alle osservazioni eventualmente fornite dal giudice medesimo ».

1. 264. Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Santino Adamo Loddo.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il comma 4 dell'articolo 46 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 4. Il giudice trasmette immediatamente alla Corte di cassazione la richiesta con i documenti allegati da tutte le parti, nonché con le deduzioni, le osservazioni ed i rilievi, oltre alle osservazioni eventualmente fornite dal giudice medesimo ».

1. 263. Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Tonino Loddo.

Al comma 2, capoverso «ART. 46», sopprimere i commi 1 e 2.

1. 18. Mascia, Russo Spena.

Al comma 2, capoverso «ART. 46», sopprimere i commi 1 e 3.

1. 19. Russo Spena, Mascia.

Al comma 2, capoverso «ART. 46», sopprimere i commi 1 e 4.

1. 20. Mascia, Russo Spena.

Al comma 2, capoverso «ART. 46», sopprimere il comma 1.

***1. 21.** Mascia, Russo Spena.

Al comma 2, capoverso «ART. 46», sopprimere il comma 1.

***1. 266.** Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Armando Cossutta.

Al comma 2, capoverso «ART. 46», comma 1, primo periodo, dopo le parole: La richiesta è depositata aggiungere le seguenti: immediatamente dopo l'intervenuta conoscenza della parte proponente e comunque non oltre l'udienza successiva.

1. 267. Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Lusetti.

Al comma 2, capoverso «ART. 46», comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: ed è notificata fino alla fine del comma 3 con le seguenti: che procede, ed è notificata entro dieci giorni a cura del richiedente alle altre parti. La richiesta deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione analitica di tutti gli elementi di fatto, con l'indi-

cazione delle relative fonti di prova, che rendono concreto, grave e attuale il pericolo di cui all'articolo 45.

2. La richiesta dell'imputato è sottoscritta da lui personalmente o da un suo procuratore speciale.

3. Entro i successivi quindici giorni dalla notifica, le altre parti, a pena di decadenza, possono presentare opposizione alla richiesta deducendo i relativi motivi, presentare documenti, formulare osservazioni e indicare ulteriori elementi di fatto.

1. 75. Fanfani, Buemi, Boato.

Al comma 2, capoverso «ART. 46», comma 1, primo periodo, sostituire la parola: dieci con la seguente: quindici.

1. 268. Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Maccanico, Mantini.

Al comma 2, capoverso «ART. 46», comma 1, primo periodo, sostituire la parola: dieci con la seguente: quattordici.

1. 270. Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Marcora.

Al comma 2, capoverso «ART. 46», comma 1, primo periodo, sostituire la parola: dieci con la seguente: tredici.

1. 271. Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Marini.

Al comma 2, capoverso «ART. 46», comma 1, primo periodo, sostituire la parola: dieci con la seguente: sette.

1. 83. Sinisi, Fanfani.

Al comma 2, capoverso «ART. 46», comma 1, primo periodo, sostituire la parola: dieci con la seguente: dodici.

- 1. 272.** Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Cere-migna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Mattarella.

Al comma 2, capoverso «ART. 46», comma 1, primo periodo, sostituire la parola: dieci con la seguente: otto.

- 1. 273.** Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Cere-migna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Meduri.

Al comma 2, capoverso «ART. 46», comma 1, primo periodo, sostituire la parola: dieci con la seguente: undici.

- 1. 274.** Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Cere-migna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Merlo.

Al comma 2, capoverso «ART. 46», comma 1, primo periodo, sostituire la parola: dieci con la seguente: nove.

- 1. 275.** Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Cere-migna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa.

Al comma 2, capoverso «ART. 46», comma 1, primo periodo, sostituire le parole: alle altre con le seguenti: a tutte le altre.

- 1. 276.** Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Cere-migna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Micheli.

Al comma 2, capoverso «ART. 46», comma 1, sopprimere il secondo periodo.

- 1. 84.** Sinisi, Fanfani.

Al comma 2, capoverso «ART. 46», comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Entro i successivi sette giorni le altre parti possono aderire alla richiesta o opporvisi presentando memorie e documenti.

- 1. 85.** Sinisi, Fanfani.

Al comma 2, capoverso «ART. 46», sopprimere i commi 2 e 3.

- 1. 22.** Russo Spena, Mascia.

Al comma 2, capoverso «ART. 46», sopprimere i commi 2 e 4.

- 1. 23.** Mascia, Russo Spena.

Al comma 2, capoverso «ART. 46», sopprimere il comma 2.

- *1. 24.** Russo Spena, Mascia.

Al comma 2, capoverso «ART. 46», sopprimere il comma 2.

- *1. 277.** Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Cere-migna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Milana.

Al comma 2, capoverso «ART. 46», comma 2, dopo la parola: richiesta aggiungere la seguente: motivata.

- 1. 278.** Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Cere-migna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Molinari.

Al comma 2, capoverso «ART. 46», comma 2, sopprimere le parole: o da un suo procuratore speciale.

- 1. 279.** Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Cere-migna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Monaco.

Al comma 2, capoverso «ART. 46», comma 2, sostituire le parole: da un suo procuratore speciale con le seguenti: dal suo difensore.

- 1. 280.** Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Mascia, Morgando.

Al comma 2, capoverso «ART. 46», sopprimere i commi 3 e 4.

- 1. 25.** Russo Spena, Mascia.

Al comma 2, capoverso «ART. 46», sopprimere il comma 3.

- *1. 26.** Mascia, Russo Spena.

Al comma 2, capoverso «ART. 46», sopprimere il comma 3.

- *1. 281.** Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Mosella.

Al comma 2, capoverso «ART. 46», comma 3, premettere le parole: Decorsi i termini di presentazione dell'adesione o dell'opposizione concessi alle altre parti,

- 1. 86.** Sinisi, Fanfani.

Al comma 2, capoverso «ART. 46», comma 3, sostituire le parole da: immediatamente alla Corte fino alla fine del comma, con le seguenti: entro le successive quarantotto ore alla Corte di Cassazione la richiesta con i documenti allegati e con le osservazioni che il giudice ritiene opportune.

- 1. 282.** Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Mascia, Papini.

Al comma 2, capoverso «ART. 46», comma 3, sostituire le parole: immediatamente alla con le seguenti: entro le successive quarantotto ore alle sezioni unite della.

- 1. 283.** Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Mascia, Parisi, Pasetto.

Al comma 2, capoverso «ART. 46», comma 3, sostituire la parola: immediatamente con le seguenti: entro le successive quarantotto ore.

- 1. 285.** Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Mascia, Pinza, Piscitello.

Al comma 2, capoverso «ART. 46», comma 3, sostituire le parole da: con i documenti fino alla fine del comma con le seguenti: con eventuali documenti allegati, osservazioni ed eventuali deduzioni.

- 1. 288.** Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Mascia, Realacci.

Al comma 2, capoverso «ART. 46», comma 3, sostituire le parole da: con i documenti fino alla fine del comma con le seguenti: con eventuali documenti allegati ed osservazioni.

- 1. 289.** Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Mascia, Reduzzi.

Al comma 2, capoverso «ART. 46», comma 3, sostituire le parole da: con i documenti fino a: eventualmente formulate con

le seguenti: con eventuali documenti allegati, osservazioni e note elaborate.

- 1. 287.** Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Mascia, Pistelli.

Al comma 2, capoverso «ART. 46», comma 3, sostituire le parole da: con i documenti fino a: comma 1 con le seguenti: unitamente alle memorie ed ai documenti sopra indicati.

- 1. 87.** Sinisi, Fanfani.

Al comma 2, capoverso «ART. 46», comma 3, sopprimere le parole da: o presentati dalle altre parti fino alla fine del comma.

- 1. 290.** Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Rocchi.

Al comma 2, capoverso «ART. 46», comma 3, sostituire le parole da: o presentati dalle altre parti fino alla fine del comma con le seguenti: e con eventuali osservazioni e deduzioni.

- 1. 291.** Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Ruggieri.

Al comma 2, capoverso «ART. 46», comma 3, sopprimere le parole da: , nonché con le deduzioni fino alla fine del comma.

- 1. 292.** Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Ruggieri.

Al comma 2, capoverso «ART. 46», sopprimere il comma 4.

- *1. 27.** Russo Spena, Mascia.

Al comma 2, capoverso «ART. 46», sopprimere il comma 4.

- *1. 293.** Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Rusconi.

Al comma 2, capoverso «ART. 46», aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. Nel caso di richiesta di rimesione per legittimo sospetto, ove essa rappresenti reiterazione di una già precedentemente formulata, è altresì causa di inammissibilità la mancanza di elementi nuovi.»

- 1. 294.** Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Ruta.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Dopo l'articolo 46 del codice di procedura penale, è aggiunto il seguente:

«ART. 46-bis. (Procedimenti con più imputati). - 1. Qualora la richiesta sia presentata in un procedimento con più imputati il giudice dispone, se possibile, la separazione del procedimento; altrimenti invita gli altri imputati ad aderire ovvero ad opporsi alla richiesta, nonché a presentare memorie e documenti nel termine di sette giorni. In tal caso la decisione della Corte di cassazione svolge i suoi effetti nei confronti di tutti gli imputati».

- 1. 88.** Sinisi, Fanfani.

Sopprimere i commi 3 e 4.

- 1. 28.** Russo Spena, Mascia.

Sopprimere i commi 3 e 5.

- 1. 29.** Mascia, Russo Spena.

Sopprimere i commi 3 e 6.

- 1. 30.** Russo Spena, Mascia.

Sopprimere i commi 3 e 7.

1. 31. Mascia, Russo Spena.

Sopprimere il comma 3.

***1. 32.** Russo Spena, Mascia.

Sopprimere il comma 3.

***1. 296.** Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisichio, Rutelli.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 47 del codice di procedura penale, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Quando il giudice pronuncia sentenza i termini di impugnazione sono sospesi fino a quando non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o respinge la richiesta. Se la Corte di cassazione accoglie la richiesta, la sentenza è annullata ».

1. 298. Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisichio, Soro.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il comma 2 dell'articolo 47 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 2. La Corte di cassazione dispone con ordinanza la sospensione del processo quando dalla sua prosecuzione può derivare un grave pregiudizio alla parte che ha proposto la richiesta di remissione. La sospensione non impedisce il compimento degli atti assolutamente non rinviabili ».

1. 299. Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisichio, Squeglia.

Al comma 3, sostituire il capoverso « ART. 47 » con il seguente:

« ART. 47. (Effetti della richiesta). — 1. La richiesta di remissione non sospende il processo.

2. Il giudice provvede, ove possibile, alla separazione del processo a carico dell'imputato che ha richiesto la remissione e trasmette immediatamente alla Corte di cassazione la richiesta con i documenti allegati da tutte le parti, nonché le deduzioni, le osservazioni e i rilievi ricevuti, oltre alle osservazioni eventualmente formulate dal giudice medesimo.

3. Entro sessanta giorni dalla ricezione degli atti la Corte di cassazione, se ritiene inammissibile o manifestamente infondata la richiesta, la respinge e restituisce immediatamente gli atti al giudice procedente.

4. In caso contrario, dichiara ammissibile e non manifestamente infondata la richiesta e fissa l'udienza di discussione entro i successivi novanta giorni. Con lo stesso provvedimento la Corte di Cassazione può sospendere il processo.

5. La sospensione del processo non impedisce il compimento degli atti urgenti.

6. Dal momento della pronuncia del provvedimento che sospende il processo, è parimenti sospeso il corso della prescrizione ai sensi dell'articolo 159 del codice penale. La prescrizione comincia nuovamente a decorrere dalle date previste nei commi 3-ter e 3-quater dell'articolo 48.

7. Quando la richiesta di remissione sia proposta dall'imputato, dalla data della richiesta i termini di prescrizione e di durata massima della custodia cautelare di cui all'articolo 303 sono sospesi. Essi cominciano nuovamente a decorrere dalle date previste nei commi 3-ter, 3-quater e 3-quinquies dell'articolo 48. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 304.

8. Quando la richiesta di rimessione sia proposta dal pubblico ministero, la sospensione dei termini di prescrizione e di durata massima della custodia cautelare si verifica solamente ove l'istanza sia stata accolta.

9. Quando non sia possibile la separazione del processo ai sensi del comma 2, la sospensione dei termini di prescrizione e di durata massima della custodia cautelare di cui al presente articolo e all'articolo 48 opera nei confronti dei coimputati«.

Conseguentemente, al comma 4, capoverso «ART. 48», sostituire i capoversi da 1 a 3 con i seguenti:

1. La Corte di cassazione decide in camera di consiglio con ordinanza.

2. Ove la richiesta di rimessione venga accolta, l'ordinanza è comunicata immediatamente al giudice precedente e a quello designato. Il giudice precedente, non appena ricevuta l'ordinanza, trasmette tutto il fascicolo processuale al giudice designato.

3. Dinanzi al giudice designato le parti esercitano gli stessi diritti e facoltà che sarebbero loro spettanti davanti al giudice originariamente competente.

3-bis. Dinanzi al giudice designato il processo prosegue dallo stato e fase in cui si trovava al momento della presentazione della richiesta di rimessione.

3-ter. Sono utilizzabili e conservano efficacia tutti gli atti compiuti e le prove raccolte fino al momento della presentazione della richiesta di rimessione, nonché gli atti urgenti compiuti e le prove raccolte ai sensi del comma 5 dell'articolo 47, ove non siano più rinnovabili. Il corso della prescrizione, sospeso ai sensi del comma 6 dell'articolo 47, comincia nuovamente a decorrere dalla data della prima udienza nella quale prosegue il processo dinanzi al giudice designato.

3-quater. È facoltà di tutte le parti chiedere al giudice designato la rinnova-

zione di atti e di prove precedentemente compiuti od assunte dinanzi al giudice originariamente competente. Il giudice designato provvede, come primo atto, alla loro rinnovazione, in quanto possibile. In tal caso, il corso della prescrizione, sospeso ai sensi del comma 6 dell'articolo 47, comincia nuovamente a decorrere dal giorno in cui sono stati compiuti tutti gli atti dei quali è richiesta la rinnovazione.

3-quinquies. Ove la richiesta di rimessione venga rigettata, il corso della prescrizione sospeso ai sensi del comma 6 dell'articolo 47, comincia nuovamente a decorrere dalla data della prima udienza nella quale prosegue il processo.

1. 76. Fanfani, Buemi, Boato.

Al comma 3, sostituire il capoverso «ART. 47» con il seguente:

«ART. 47. (Effetti della richiesta). — 1. La richiesta di rimessione non sospende il processo. Tuttavia, a seguito della presentazione della richiesta di rimessione, il giudice che procede può disporre con ordinanza la sospensione del processo. La Corte di cassazione può sempre disporre con ordinanza la sospensione del processo.

2. Qualora il processo non sia sospeso e il giudice dell'udienza preliminare provveda ad emettere il decreto che dispone il giudizio o sentenza, ovvero il giudice del dibattimento provveda ad emettere sentenza, tutti i provvedimenti perdono immediatamente efficacia ove la Corte di cassazione accolga la richiesta di rimessione del processo ad altro giudice.

3. La sospensione del processo non impedisce il compimento degli atti urgenti.

4. Dal momento della pronuncia dell'ordinanza che sospende il processo, è sospeso il corso della prescrizione ai sensi dell'articolo 159 del codice penale. La prescrizione comincia nuovamente a decorrere dal momento della ripresa del procedimento, nel caso di mancato accoglimento della richiesta di rimessione, ov-

vero, nel caso di accoglimento, dal termine della rinnovazione delle prove da parte del giudice designato.

5. Quando la richiesta di rimessione sia proposta dall'imputato, i termini di durata massima della custodia cautelare di cui all'articolo 303 sono sospesi sino al termine previsto dal comma 4. Essi cominciano nuovamente a decorrere dal momento della ripresa del procedimento, nel caso di mancato accoglimento della richiesta di rimessione, ovvero, nel caso di accoglimento, dal termine della rinnovazione delle prove da parte del giudice designato.

6. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 304 ».

1. 297. Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Santagata.

Al comma 3, capoverso «ART. 47», sopprimere i commi 1 e 2.

1. 33. Russo Spena, Mascia.

Al comma 3, capoverso «ART. 47», sopprimere i commi 1 e 3.

1. 34. Mascia, Russo Spena.

Al comma 3, capoverso «ART. 47», sopprimere il comma 1.

***1. 35.** Mascia, Russo Spena.

Al comma 3, capoverso «ART. 47», sopprimere il comma 1.

***1. 300.** Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Stradiotto.

Al comma 3, capoverso «ART. 47», sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. La richiesta di rimessione non sospende il processo. Tuttavia, a seguito

della presentazione della richiesta di rimessione, il giudice che procede può disporre con ordinanza la sospensione del processo. La Corte di cassazione può sempre disporre con ordinanza la sospensione del processo. »

1. 301. Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Tanoni.

Al comma 3, capoverso «ART. 47», comma 1, sopprimere il primo periodo.

1. 89. Sinisi, Fanfani.

Al comma 3, capoverso «ART. 47», comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: La richiesta di rimessione non determina la sospensione del processo.

1. 36. Mascia, Russo Spena, Alfonso Gianni.

Al comma 3, capoverso «ART. 47», comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: può sempre fino alla fine del periodo con le seguenti: dispone con ordinanza la sospensione del processo solo per gravi e fondati motivi.

1. 302. Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Tuccillo.

Al comma 3, capoverso «ART. 47», comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ovvero revocare l'ordinanza di sospensione già disposta.

1. 90. Sinisi, Fanfani.

Al comma 3, capoverso «ART. 47», comma 1, sopprimere il terzo periodo.

***1. 37.** Mascia, Russo Spena, Valpiana.

Al comma 3, capoverso «ART. 47», comma 1, sopprimere il terzo periodo.

***1. 303.** Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Verneti.

Al comma 3, capoverso «ART. 47», comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: La Corte di cassazione può disporre la sospensione del processo nello stato in cui si trova ovvero sospendere la pronuncia della sentenza sino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta.

1. 91. Sinisi, Fanfani.

Al comma 3, capoverso «ART. 47», comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: deve comunque sospendere il processo prima dello svolgimento delle conclusioni e della discussione e non possono essere pronunciati il decreto che dispone il giudizio o la sentenza *con le seguenti:* può sospendere il processo prima di pronunciare la sentenza qualora sia imminente la pronuncia della Corte di cassazione.

1. 92. Sinisi, Fanfani.

Al comma 3, capoverso «ART. 47», comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: possono essere pronunciati il decreto che dispone il giudizio o *con le seguenti:* può essere pronunciata.

1. 38. Mascia, Russo Spena, Mantovani.

Al comma 3, capoverso «ART. 47», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Qualora il processo non sia sospeso e il giudice dell'udienza preliminare provveda ad emettere il decreto che dispone il giudizio o sentenza, ovvero il giudice del dibattimento provveda ad emettere sentenza, tutti i provvedimenti perdono immediatamente efficacia ove la

Corte di cassazione accolta la richiesta di rimessione del processo ad altro giudice.

1. 304. Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Villari.

Al comma 3, capoverso «ART. 47», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Quando il giudice non sospende il processo e pronuncia sentenza, i termini di impugnazione rimangono sospesi finché non sia intervenuta l'ordinanza che decide sull'ammissibilità della richiesta. Se la richiesta di rimessione è accolta, sono annullati il decreto che dispone il giudizio o la sentenza emessa dopo la richiesta.

1. 305. Kessler, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Volpini.

Al comma 3, capoverso «ART. 47», sopprimere i commi 2 e 3.

1. 39. Russo Spena, Mascia.

Al comma 3, capoverso «ART. 47», sopprimere il comma 2.

***1. 40.** Russo Spena, Mascia.

Al comma 3, capoverso «ART. 47», sopprimere il comma 2.

***1. 306.** Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Bellillo.

Al comma 3, capoverso «ART. 47», sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Dal momento della pronuncia dell'ordinanza che sospende il processo, è parimenti sospeso il corso della prescrizione ai sensi dell'articolo 159 del codice

penale. La prescrizione comincia nuovamente a decorrere dal momento della ripresa del procedimento, nel caso di mancato accoglimento della richiesta di rimesione, ovvero, nel caso di accoglimento, dal termine della rinnovazione delle prove da parte del giudice designato.

- 1. 307.** Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Franci.

Al comma 3, capoverso «ART. 47», comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il corso della prescrizione inizia nuovamente a decorrere dalla data della prima udienza nella quale prosegue il processo innanzi al giudice designato.

- 1. 41.** Mascia, Russo Spena, Giordano.

Al comma 3, capoverso «ART. 47», sopprimere il comma 3.

- *1. 42.** Mascia, Russo Spena.

Al comma 3, capoverso «ART. 47», sopprimere il comma 3.

- *1. 308.** Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Nesi.

Al comma 3, capoverso «ART. 47», sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Quando la richiesta di rimesione è proposta dall'imputato, i termini previsti dal comma 1 dell'articolo 303 sono sospesi dalla presentazione della richiesta. In caso di rigetto o dichiarazione di inammissibilità essi riprendono a decorrere alla ripresa del procedimento. Nel caso in cui la Corte di cassazione accolga la richiesta, i termini previsti dal comma 1 dell'articolo 303 decorrono di nuovo

dalla data del provvedimento che designa il nuovo giudice.

- 1. 309.** Kessler, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Rizzo.

Al comma 3, capoverso «ART. 47», comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: I termini previsti dall'articolo 303 sono sospesi anche quando la richiesta presentata dal pubblico ministero sia stata accolta dalla Corte di cassazione.

- 1. 93.** Sinisi, Fanfani.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al terzo comma dell'articolo 159 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In caso di richiesta di rimesione la prescrizione riprende il suo corso dal giorno della ripresa del procedimento, se la richiesta è respinta; dal giorno in cui si sono rinnovate le prove o inizia il processo avanti al giudice designato, se la richiesta è accolta. ».

- 1. 311.** Kessler, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Russo Spena, Albertini.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 159 del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Il corso della prescrizione rimane sospeso a seguito di sospensione del processo conseguente la richiesta di rimesione ai sensi dell'articolo 45 del codice di procedura penale. In caso di accoglimento della richiesta e di conseguente dichiarazione di inefficacia di tutti o di alcuno degli atti compiuti dal giudice precedente, la prescrizione riprende il suo corso al momento del compimento, da parte del giudice de-

signato, dell'atto corrispondente al primo di quelli dichiarati inefficaci ».

- 1. 310.** Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Sgobio.

Sopprimere i commi 4 e 5.

- 1. 43.** Mascia, Russo Spena.

Sopprimere i commi 4 e 6.

- 1. 44.** Russo Spena, Mascia.

Sopprimere i commi 4 e 7.

- 1. 45.** Mascia, Russo Spena.

Sopprimere il comma 4.

- *1. 46.** Mascia, Russo Spena.

Sopprimere il comma 4.

- *1. 314.** Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, D'Alema.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Il comma 1 dell'articolo 48 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 1. La Corte di cassazione decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127, dopo aver assunto, se necessario, le opportune informazioni. È sentito, se compare, il pubblico ministero presso il giudice che procede, al quale deve essere comunicato l'avviso di cui all'articolo 127, comma 1. La Corte di cassazione decide a sezioni unite qualora si proceda per uno dei delitti indicati dall'articolo 407, comma 2, lettera a). »

- 1. 316.** Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Russo Spena, Di Gioia.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Il comma 3 dell'articolo 48 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 3. Il giudice designato dalla Corte di cassazione dichiara, con ordinanza, se e in quale parte gli atti già compiuti perdono efficacia. Nel processo davanti a tale giudice le parti esercitano gli stessi diritti e facoltà che sarebbero loro spettati davanti al giudice originariamente competente. Si applica in ogni caso l'articolo 190-bis. »

- 1. 317.** Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Russo Spena, Grotto.

Al comma 4, capoverso «ART. 48», sopprimere i commi 1 e 2.

- 1. 55.** Mascia, Russo Spena.

Al comma 4, capoverso «ART. 48», sopprimere i commi 1 e 3.

- 1. 56.** Russo Spena, Mascia.

Al comma 4, capoverso «ART. 48», sopprimere i commi 1 e 4.

- 1. 57.** Mascia, Russo Spena.

Al comma 4, capoverso «ART. 48», sopprimere il comma 1.

- *1. 51.** Mascia, Russo Spena.

Al comma 4, capoverso «ART. 48», sopprimere il comma 1.

- *1. 315.** Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Intini.

Al comma 4, capoverso «ART. 48», comma 1, dopo la parola: decide aggiungere le seguenti: entro venti giorni.

1. **322.** Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Cima.

Al comma 4, capoverso «ART. 48», comma 1, sostituire le parole: udienza pubblica in contraddittorio tra le parti con le seguenti: camera di consiglio a norma dell'articolo 127, dopo aver assunto, se necessario, le opportune informazioni. È sentito, se compare, il pubblico ministero presso il giudice che procede, al quale deve essere comunicato l'avviso di cui all'articolo 127, comma 1. La Corte di cassazione decide a sezioni unite qualora si proceda per uno dei delitti indicati dall'articolo 407, comma 2, lettera a).

1. **318.** Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Russo Spena, Pappaterra.

Al comma 4, capoverso «ART. 48», comma 1, sostituire le parole: udienza pubblica in contraddittorio tra le parti con le seguenti: camera di consiglio a norma dell'articolo 127 dopo aver acquisito, se necessario, le opportune informazioni.

1. **50.** Russo Spena, Mascia, Alfonso Gianni.

Al comma 4, capoverso «ART. 48», comma 1, sostituire le parole: udienza pubblica in contraddittorio tra le parti con le seguenti: camera di consiglio a norma dell'articolo 127, dopo aver assunto, qualora lo ritenga necessario, le opportune informazioni.

1. **319.** Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Russo Spena, Villetti.

Al comma 4, capoverso «ART. 48», comma 1, sostituire le parole: udienza in contraddittorio tra le parti» con il seguente: camera di consiglio a norma dell'articolo 127.

1. **320.** Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Russo Spena, Zanella.

Al comma 4, capoverso «ART. 48», comma 1, sostituire le parole: udienza in contraddittorio tra le parti con il seguente: camera di consiglio.

1. **321.** Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Russo Spena, Bulgarelli.

Al comma 4, capoverso «Art. 48», comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , dopo aver assunto le opportune informazioni.

1. **323.** Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Lion.

Al comma 4, capoverso «ART. 48», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. La mancata comparizione personale delle parti non costituisce legittima causa di rinvio dell'udienza, salvo che venga accertato il difetto di notificazione dell'avviso a comparire.

1. **94.** Sinisi, Fanfani.

Al comma 4, capoverso «ART. 48», sopprimere i commi 2 e 3.

1. **58.** Russo Spena, Mascia.

Al comma 4, capoverso «ART. 48», sopprimere i commi 2 e 4.

1. 59. Mascia, Russo Spina.

Al comma 4, capoverso «ART. 48», sopprimere il comma 2.

***1. 52.** Russo Spina, Mascia.

Al comma 4, capoverso «Art. 48», sopprimere il comma 2.

***1. 324.** Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Folena.

Al comma 4, capoverso «ART. 48», sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

2. Ove la richiesta di rimessione venga accolta, l'ordinanza è comunicata immediatamente al giudice precedente e a quello designato. Il giudice precedente, non appena ricevuta l'ordinanza, trasmette tutto il fascicolo processuale al giudice designato.

3. Dinanzi al giudice designato le parti esercitano gli stessi diritti e facoltà loro spettanti dinanzi al giudice originariamente competente.

3-bis. Dinanzi al giudice designato il processo prosegue dallo stato e fase in cui si trovava al momento della presentazione della richiesta di rimessione.

3-ter. Sono utilizzabili e conservano efficacia tutti gli atti compiuti e le prove raccolte fino al momento della presentazione della richiesta di rimessione, nonché gli atti urgenti compiuti e le prove raccolte ai sensi del comma 3 dell'articolo 47, ove non siano più rinnovabili.

3-quater. È facoltà di tutte le parti chiedere al giudice designato la rinnovazione di atti e di prove precedentemente compiuti od assunte dinanzi al giudice originariamente competente. Il giudice designato provvede, come primo atto, alla loro rinnovazione in quanto possibile.

3-quinquies. Ove la richiesta di rimessione venga rigettata, il corso della prescrizione sospeso ai sensi del comma 4 dell'articolo 47, comincia nuovamente a decorrere dalla data della prima udienza nella quale prosegue il processo.

1. 325. Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Russo Spina, Boselli.

Al comma 4, capoverso «ART. 48», sostituire il comma 2, con il seguente.

2. Il provvedimento decisorio della Corte di Cassazione assume la forma della sentenza.

1. 327. Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Lucidi.

Al comma 4, capoverso «ART. 48», sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Ove la richiesta di rimessione venga accolta, l'ordinanza è comunicata immediatamente al giudice precedente e a quello designato. Il giudice precedente, non appena ricevuta l'ordinanza, trasmette tutto il fascicolo processuale al giudice designato.

1. 326. Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Franceschini.

Al comma 4, capoverso «ART. 48», comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: che accoglie fino alla fine del comma con le seguenti: della Corte di cassazione è comunicata al pubblico ministero e notificata, tramite deposito entro

le successive quarantotto ore, nella cancelleria del giudice precedente, alle parti private.

1. **328.** Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Bielli.

Al comma 4, capoverso «ART. 48», comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: che accoglie fino alla fine del comma con le seguenti: della Corte di cassazione è comunicata al pubblico ministero e notificata, tramite deposito nella cancelleria del giudice precedente, alle parti private.

1. **329.** Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Sabattini.

Al comma 4, capoverso «ART. 48», comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: che accoglie fino alla fine del comma con le seguenti: della Corte di cassazione è comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti private.

1. **330.** Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Amici.

Al comma 4, capoverso «ART. 48», comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: che accoglie fino alla fine del comma con le seguenti: della Corte di cassazione è per estratto comunicata alle parti, tramite deposito nella cancelleria del giudice precedente.

1. **331.** Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Chiti.

Al comma 4, capoverso «ART. 48», comma 2, primo periodo, sostituire la pa-

rola: immediatamente con le seguenti: entro le quarantotto ore successive.

1. **332.** Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Lucidi.

Al comma 4, capoverso «ART. 48», sostituire il secondo periodo con il seguente: Gli atti del processo sono trasmessi entro le quarantotto ore successive.

1. **333.** Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Lucidi, Mancini.

Al comma 4, capoverso «ART. 48», comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e dispone che l'ordinanza della Corte di cassazione sia trasmessa per estratto al pubblico ministero e notificata alle parti private.

1. **49.** Mascia, Russo Spena, Titti De Simone.

Al comma 4, capoverso «ART. 48», dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il giudice designato dispone che l'ordinanza della Corte di cassazione sia per estratto comunicata tempestivamente al pubblico ministero e notificata alle parti private.

1. **335.** Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Annunziata.

Al comma 4, capoverso «ART. 48», dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il giudice designato dispone che l'ordinanza della Corte di cassazione sia per estratto comunicata senza ritardo al

pubblico ministero e notificata alle parti private.

- 1. 336.** Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Lucidi.

Al comma 4, capoverso «ART. 48», dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il giudice designato dalla Corte di cassazione dichiara tempestivamente, con ordinanza, se e in quale parte gli atti già compiuti conservino efficacia ai fini del processo.

- 1. 337.** Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Soda.

Al comma 4, capoverso «ART. 48», dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il giudice designato dalla Corte di cassazione dichiara senza ritardo, con ordinanza, se e in quale parte gli atti già compiuti conservino efficacia ai fini del processo.

- 1. 338.** Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ruta.

Al comma 4, capoverso «ART. 48», dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il giudice designato dalla Corte di cassazione dichiara, con ordinanza, se e in quale parte gli atti già compiuti conservino efficacia ai fini del processo.

- 1. 339.** Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Zanella.

Al comma 4, capoverso «ART. 48», dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il giudice designato dalla Corte di cassazione dichiara, con ordinanza, se e in

quale parte gli atti già compiuti perdano efficacia ai fini del processo.

- 1. 340.** Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Zanella.

Al comma 4, capoverso «ART. 48», sopprimere i commi 3 e 4.

- 1. 60.** Russo Spena, Mascia.

Al comma 4, capoverso «ART. 48», sopprimere il comma 3.

- *1. 53.** Mascia, Russo Spena.

Al comma 4, capoverso «ART. 48», sopprimere il comma 3.

- *1. 341.** Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Cima.

Al comma 4, capoverso «ART. 48», sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Dinanzi al giudice designato le parti esercitano gli stessi diritti e facoltà loro spettanti dinanzi al giudice originariamente competente.

- 1. 342.** Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Pappaterra.

Al comma 4, capoverso «ART. 48», comma 3, premettere il seguente periodo: Il giudice designato dalla Corte di cassazione dichiara con ordinanza se ed in quale parte gli atti già compiuti siano validi.

- 1. 47.** Mascia, Russo Spena, Deiana.

Al comma 4, capoverso «ART. 48», dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Dinanzi al giudice designato il processo prosegue dallo stato e fase in cui si trovava al momento della presentazione della richiesta di rimessione.

1. 343. Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Mascia, Boselli.

Al comma 4, capoverso «ART. 48», dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Sono utilizzabili e conservano efficacia tutti gli atti compiuti e le prove raccolte fino al momento della presentazione della richiesta di rimessione, nonché gli atti urgenti compiuti e le prove raccolte ai sensi del comma 3 dell'articolo 47, ove non siano più rinnovabili.

1. 344. Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Mascia, Villetti.

Al comma 4, capoverso «ART. 48», dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. È facoltà di tutte le parti chiedere al giudice designato la rinnovazione di atti e di prove precedentemente compiuti od assunti dinanzi al giudice originariamente competente. Il giudice designato provvede, come primo atto, alla loro rinnovazione, in quanto possibile.

1. 345. Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Mascia, Cusumano.

Al comma 4, capoverso «ART. 48», sopprimere il comma 4.

***1. 54.** Russo Spena, Mascia.

Al comma 4, capoverso «ART. 48», sopprimere il comma 4.

***1. 346.** Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Mascia, Mazzuca Poggiolini.

Al comma 4, capoverso «ART. 48», comma 4, sostituire le parole: da euro 1.000 a euro 5.000 con le seguenti: da euro 2.000 a euro 10.000. Tale somma può essere diminuita o aumentata fino a due terzi, in ragione delle condizioni economiche dell'imputato e delle ragioni poste a fondamento del rigetto o della dichiarazione di inammissibilità della richiesta.

1. 347. Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Mascia, Luigi Pepe.

Al comma 4, capoverso «ART. 48», comma 4, sostituire le parole: da euro 1.000 a euro 5.000 con le seguenti: da euro 2.000 a euro 8.000.

1. 348. Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Mascia, Potenza.

Al comma 4, capoverso «ART. 48», comma 4, sostituire le parole: da euro 1.000 a euro 5.000 con le seguenti: da euro 1.500 a euro 7.500.

1. 349. Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Mascia, Ostillio.

Al comma 4, capoverso «ART. 48», comma 4, sostituire le parole: euro 5.000 con le seguenti: euro 10.000.

1. 48. Russo Spena, Mascia, Vendola.

Al comma 4, capoverso «ART. 48», comma 4, sostituire le parole: euro 5.000 con le seguenti: euro 6.000.

- 1. 350.** Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Mascia, Meduri.

Sopprimere i commi 5 e 6.

- 1. 61.** Russo Spena, Mascia.

Sopprimere i commi 5 e 7.

- 1. 62.** Mascia, Russo Spena.

Sopprimere il comma 5.

- *1. 63.** Russo Spena, Mascia.

Sopprimere il comma 5.

- *1. 351.** Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Fassino.

Al comma 5, capoverso «ART. 49», sopprimere i commi 1 e 2.

- 1. 66.** Russo Spena, Mascia.

Al comma 5, capoverso «ART. 49», sopprimere i commi 1 e 3.

- 1. 67.** Mascia, Russo Spena.

Al comma 5, capoverso «ART. 49», sopprimere il comma 1.

- *1. 64.** Mascia, Russo Spena.

Al comma 5, capoverso «ART. 49», sopprimere il comma 1.

- *1. 354.** Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Franceschini.

Al comma 5, capoverso «ART. 49», comma 1, sostituire le parole da: un nuovo provvedimento fino alla fine del capoverso con le seguenti: , in qualsiasi tempo, un nuovo provvedimento per la revoca di quello precedente o per la designazione di un altro giudice. Si osservano le disposizioni degli articoli precedenti.

- 1. 353.** Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Buffo.

Al comma 5, capoverso «ART. 49», comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , purché essa sia fondata su situazioni comprovate di violenza o intimidazioni anche di natura psicologica nei confronti dei difensori di parte civile, e ricorrano le condizioni ed i requisiti di cui all'articolo 45.

- 1. 356.** Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Maccanico.

Al comma 5, capoverso «ART. 49», comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , purché essa sia fondata su situazioni comprovate di violenza o intimidazioni anche di natura psicologica nei confronti dei difensori e ricorrano le condizioni ed i requisiti di cui all'articolo 45.

- 1. 357.** Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Ruta.

Al comma 5, capoverso «ART. 49», comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , purché essa sia fondata su situazioni comprovate di violenza o intimidazioni anche

di natura psicologica nei confronti del pubblico ministero, e ricorrano le condizioni ed i requisiti di cui all'articolo 45.

1. **358.** Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Cereigna, Mantini.

Al comma 5, capoverso «ART. 49», comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , purché essa sia fondata su situazioni comprovate di violenza o intimidazioni anche di natura psicologica nei confronti dei testimoni, e ricorrano le condizioni ed i requisiti di cui all'articolo 45.

1. **355.** Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Cereigna, Enzo Bianco.

Al comma 5, capoverso «ART. 49», comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , purché essa sia fondata su una situazione obiettiva tale da sconvolgere l'ordine processuale, e ricorrano le condizioni ed i requisiti di cui all'articolo 45.

1. **359.** Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Cereigna, Papini.

Al comma 5, capoverso «ART. 49», comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , purché essa sia fondata su accertati elementi oggettivi, o sul concreto pericolo di turbamento della libertà e dell'indipendenza dei giudici, e ricorrano le condizioni ed i requisiti di cui all'articolo 45.

1. **360.** Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Cereigna, Papini.

Al comma 5, capoverso «ART. 49», comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , purché essa sia fondata su accertati ele-

menti oggettivi, sulla presenza di gravi condizionamenti ambientali, e ricorrano le condizioni ed i requisiti di cui all'articolo 45.

1. **361.** Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Cereigna, Mancini.

Al comma 5, capoverso «ART. 49», comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , purché essa sia fondata su accertati elementi oggettivi, e non sia suscettibile di riproporsi in altra sede giudiziaria, e ricorrano le condizioni ed i requisiti di cui all'articolo 45.

1. **362.** Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Cereigna, Montecchi.

Al comma 5, capoverso «ART. 49», comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , purché essa sia fondata su accertati elementi oggettivi, con esclusione di ogni rilievo agli atti e ai comportamenti delle persone che partecipano ai processi, e ricorrano le condizioni ed i requisiti di cui all'articolo 45.

1. **363.** Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Cereigna, Boato, Intini.

Al comma 5, capoverso «ART. 49», comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , purché essa sia fondata su accertati elementi oggettivi, a nulla valendo semplici turbamenti di carattere morale, e ricorrano le condizioni ed i requisiti di cui all'articolo 45.

1. **364.** Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Cereigna, Boato, Ruta.

Al comma 5, capoverso «ART. 49», comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , purché essa sia fondata su elementi oggettivi, sulla possibilità di un ordinato svolgimento del processo, e ricorrano le condizioni ed i requisiti di cui all'articolo 45.

- 1. 366.** Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Fumagalli.

Al comma 5, capoverso «ART. 49», comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , purché essa sia fondata su elementi oggettivi, sull'ordinato svolgimento del processo, e ricorrano le condizioni ed i requisiti di cui all'articolo 45.

- 1. 365.** Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Crucianelli.

Al comma 5, capoverso «ART. 49», comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , purché essa sia fondata su elementi oggettivi, sull'imparzialità dell'organo giudicante, e ricorrano le condizioni ed i requisiti di cui all'articolo 45.

- 1. 367.** Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Pollastrini.

Al comma 5, capoverso «ART. 49», comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , purché essa sia dovuta a situazioni tali da influenzare l'imparzialità di giudizio, e ricorrano le condizioni ed i requisiti di cui all'articolo 45.

- 1. 368.** Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Turco.

Al comma 5, capoverso «ART. 49», comma 1, aggiungere, in fine, le parole: ,

purché essa sia giustificata da accadimenti documentabili, e ricorrano le condizioni ed i requisiti di cui all'articolo 45.

- 1. 369.** Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Sgobio.

Al comma 5, capoverso «ART. 49», comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , purché essa sia fondata su accertati elementi oggettivi.

- 1. 370.** Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bellillo.

Al comma 5, capoverso «ART. 49», comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , purché essa sia fondata su elementi oggettivi.

- 1. 372.** Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Pistelli.

Al comma 5, capoverso «ART. 49», comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , purché essa sia fondata, di fatto, su elementi accertati.

- 1. 371.** Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Rizzo.

Al comma 5, capoverso «ART. 49», comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Si osservano le disposizioni degli articoli 45, 46, 47 e 48.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere il comma 3.

- 1. 78.** Fanfani, Buemi, Boato.

Al comma 5, capoverso «ART. 49», comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Si osserva quanto disposto nell'articolo 47.

1. 69. Russo Spena, Mascia, Valpiana.

Al comma 5, capoverso «ART. 49», sopprimere i commi 2 e 3.

1. 68. Russo Spena, Mascia.

Al comma 5, capoverso «ART. 49», sopprimere il comma 2.

***1. 65.** Russo Spena, Mascia.

Al comma 5, capoverso «ART. 49», sopprimere il comma 2.

***1. 373.** Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Ottone.

Al comma 5 «ART. 49», comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: non conosciuti dalla parte al momento della richiesta.

1. 374. Kessler, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Russo Spena, Pennacchi.

Al comma 5, capoverso «ART. 49», comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora la richiesta sia stata dichiarata decaduta non può essere riproposta prima di sei mesi dalla data dell'ordinanza che dichiara la inammissibilità.

1. 95. Sinisi, Fanfani.

Al comma 5, capoverso «ART. 49», sopprimere il comma 3.

1. 70. Russo Spena, Mascia, Mantovani.

Sopprimere i commi 6 e 7.

1. 71. Russo Spena, Mascia.

Sopprimere il comma 6.

1. 72. Mascia, Russo Spena.

Sostituire i commi 6 e 7 con il seguente:

6. La presente legge non si applica ai procedimenti in corso ed entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

1. 376. Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Russo Spena, Loiero.

Sostituire i commi 6 e 7 con il seguente:

6. La presente legge non ha effetto retroattivo ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

1. 375. Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Russo Spena, Bulgarelli.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. La presente legge si applica solamente ai processi relativi a reati commessi dopo la sua entrata in vigore.

1. 377. Kessler, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Russo Spena, Carra.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. La presente legge si applica ai processi concernenti reati commessi dopo la sua entrata in vigore.

1. 96. Sinisi, Fanfani.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. La presente legge non si applica ai processi in corso alla data della sua entrata in vigore.

1. **385.** Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Russo Spena, Bellillo, Zanella.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. La presente legge non si applica ai processi in corso.

1. **386.** Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Russo Spena, Rocchi.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. La presente legge non ha effetto retroattivo.

1. **384.** Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Russo Spena, Bindi.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. La presente legge non si applica ai processi in corso nei quali sia già stata disposta la citazione a giudizio.

1. **383.** Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Reduzzi.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. La presente legge non si applica ai processi in corso nei quali sia già stata formulata da parte dell'imputato la richiesta di giudizio abbreviato, ovvero, in caso

di giudizio ordinario, sia stato dichiarato aperto il dibattimento.

1. **382.** Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Russo Spena, Bindi.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. La presente legge non si applica ai processi in corso nei quali sia già stata formulata la richiesta di applicazione di sanzione sostitutiva o di pena pecuniaria, ovvero, in caso di giudizio ordinario, sia stato dichiarato aperto il dibattimento.

1. **381.** Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Russo Spena, Bimbi.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. La presente legge non si applica ai processi in corso nei quali sia già stato dichiarato aperto il dibattito.

1. **378.** Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Russo Spena, Zanotti.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. La presente legge non si applica ai processi in corso nei quali sia già stato disposto il giudizio immediato, ovvero, in caso di giudizio ordinario, sia stato dichiarato aperto il dibattimento.

1. **379.** Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Russo Spena, Sasso.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. La presente legge non si applica ai processi in corso nei quali sia già stato disposto il giudizio direttissimo, ovvero, in

caso di giudizio ordinario, sia stato dichiarato aperto il dibattito.

- 1. 380.** Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Russo Spena, Sereni.

Sopprimere il comma 7.

- *1. 73.** Russo Spena, Mascia.

Sopprimere il comma 7.

- *1. 387.** Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Pecoraro Scanio.

Al comma 7, sostituire le parole: il giorno successivo a con le seguenti: noventa giorni dopo.

- 1. 388.** Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Russo Spena, Paola Mariani.

Al comma 7, dopo le parole: entra in vigore il aggiungere la seguente: sessantesimo.

- 1. 389.** Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Russo Spena, Motta.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. (Copertura finanziaria). - 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo

parzialmente utilizzando, per l'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero medesimo e per gli anni 2003 e 2004, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

- 1. 01.** Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Russo Spena, Raffaella Mariani.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. (Copertura finanziaria). - 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

- 1. 02.** Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Russo Spena, Violante, Boccia.

(A.C. 3102 - Sezione 2)

ARTICOLI AGGIUNTIVI DICHIARATI INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA SEDUTA

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. (Copertura finanziaria). - 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando, per l'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero me-

desimo e per gli anni 2003 e 2004, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

- 1. 01.** Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Russo Spena, Raffaella Mariani.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. (Copertura finanziaria). — 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

- 1. 02.** Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Russo Spena, Violante, Boccia.

(A.C. 3102 - Sezione 3)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

il provvedimento di riforma delle norme del codice di procedura penale in materia di rimessione del processo, reintroducendo l'istituto del legittimo sospetto ed ancorandolo ad ipotesi che si caratterizzano per genericità e indeterminatezza, favorisce una insanabile lesione del principio costituzionale del giudice naturale, innescando altresì effetti dilatori che contraddicono il principio della ragionevole durata del procedimento sancito dall'articolo 111 della Costituzione;

la mancata definizione dei caratteri propri dell'istituto potrà avere come inevitabile conseguenza la possibile adozione di provvedimenti di rimessione diversi e perfino contraddittori, rendendo quanto meno problematica la successiva attività di controllo;

l'introduzione della sospensione automatica del processo mina alle fondamenta il principio della irretrattabilità dell'azione penale, lesione questa che in ogni caso concretamente agevererà la posizione di non pochi imputati chiamati a rispondere di gravissimi delitti;

l'indesiderato effetto di tale impostazione, solo apparentemente garantista, rischia di produrre un sentimento di incertezza del diritto e di frustrazione delle legittime aspettative delle parti offese del reato, ampliando il già diffuso allarme sociale in materia di sicurezza e ordine pubblico:

impegna il Governo

a riferire al Parlamento sugli effetti prodotti dall'applicazione delle suddette disposizioni, con particolare riguardo ai delitti in materia di pedofilia e turismo sessuale.

9/3102/1. Cazzaro, Ruzzante.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento di riforma delle norme del codice di procedura penale in materia di rimessione del processo, reintroducendo l'istituto del legittimo sospetto ed ancorandolo ad ipotesi che si caratterizzano per genericità e indeterminatezza, favorisce una insanabile lesione del principio costituzionale del giudice naturale, innescando altresì effetti dilatori che contraddicono il principio della ragionevole durata del procedimento sancito dall'articolo 111 della Costituzione;

la mancata definizione dei caratteri propri dell'istituto potrà avere come ine-

vitabile conseguenza la possibile adozione di provvedimenti di rimessione diversi e perfino contraddittori, rendendo quanto meno problematica la successiva attività di controllo;

l'introduzione della sospensione automatica del processo mina alle fondamenta il principio della irretrattabilità dell'azione penale, lesione questa che in ogni caso concretamente agevolerà la posizione di non pochi imputati chiamati a rispondere di gravissimi delitti;

l'indesiderato effetto di tale impostazione, solo apparentemente garantista, rischia di produrre un sentimento di incertezza del diritto e di frustrazione delle legittime aspettative delle parti offese del reato, ampliando il già diffuso allarme sociale in materia di sicurezza e ordine pubblico:

impegna il Governo

a riferire al Parlamento sugli effetti prodotti dall'applicazione delle suddette disposizioni, con particolare riguardo ai delitti in materia fallimentare.

9/3102/2. Carli, Ruzzante.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento di riforma delle norme del codice di procedura penale in materia di rimessione del processo, reintroducendo l'istituto del legittimo sospetto ed ancorandolo ad ipotesi che si caratterizzano per genericità e indeterminatezza, favorisce una insanabile lesione del principio costituzionale del giudice naturale, innescando altresì effetti dilatori che contraddicono il principio della ragionevole durata del procedimento sancito dall'articolo 111 della Costituzione;

la mancata definizione dei caratteri propri dell'istituto potrà avere come inevitabile conseguenza la possibile adozione di provvedimenti di rimessione diversi e

perfino contraddittori, rendendo quanto meno problematica la successiva attività di controllo;

l'introduzione della sospensione automatica del processo mina alle fondamenta il principio della irretrattabilità dell'azione penale, lesione questa che in ogni caso concretamente agevolerà la posizione di non pochi imputati chiamati a rispondere di gravissimi delitti;

l'indesiderato effetto di tale impostazione, solo apparentemente garantista, rischia di produrre un sentimento di incertezza del diritto e di frustrazione delle legittime aspettative delle parti offese del reato, ampliando il già diffuso allarme sociale in materia di sicurezza e ordine pubblico:

impegna il Governo

a riferire al Parlamento sugli effetti prodotti dall'applicazione delle suddette disposizioni, con particolare riguardo ai delitti in materia societaria.

9/3102/3. Carboni, Ruzzante.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento di riforma delle norme del codice di procedura penale in materia di rimessione del processo, reintroducendo l'istituto del legittimo sospetto ed ancorandolo ad ipotesi che si caratterizzano per genericità e indeterminatezza, favorisce una insanabile lesione del principio costituzionale del giudice naturale, innescando altresì effetti dilatori che contraddicono il principio della ragionevole durata del procedimento sancito dall'articolo 111 della Costituzione;

la mancata definizione dei caratteri propri dell'istituto potrà avere come inevitabile conseguenza la possibile adozione di provvedimenti di rimessione diversi e perfino contraddittori, rendendo quanto meno problematica la successiva attività di controllo;

l'introduzione della sospensione automatica del processo mina alle fondamenta il principio della irretrattabilità dell'azione penale, lesione questa che in ogni caso concretamente agevolerà la posizione di non pochi imputati chiamati a rispondere di gravissimi delitti;

l'indesiderato effetto di tale impostazione, solo apparentemente garantista, rischia di produrre un sentimento di incertezza del diritto e di frustrazione delle legittime aspettative delle parti offese del reato, ampliando il già diffuso allarme sociale in materia di sicurezza e ordine pubblico:

impegna il Governo

a riferire al Parlamento sugli effetti prodotti dall'applicazione delle suddette disposizioni, con particolare riguardo ai delitti in materia di immigrazione.

9/3102/4. Capitelli, Ruzzante.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento di riforma delle norme del codice di procedura penale in materia di rimessione del processo, reintroducendo l'istituto del legittimo sospetto ed ancorandolo ad ipotesi che si caratterizzano per genericità e indeterminatezza, favorisce una insanabile lesione del principio costituzionale del giudice naturale, innescando altresì effetti dilatori che contraddicono il principio della ragionevole durata del procedimento sancito dall'articolo 111 della Costituzione;

la mancata definizione dei caratteri propri dell'istituto potrà avere come inevitabile conseguenza la possibile adozione di provvedimenti di rimessione diversi e perfino contraddittori, rendendo quanto meno problematica la successiva attività di controllo;

l'introduzione della sospensione automatica del processo mina alle fondamenta il principio della irretrattabilità

dell'azione penale, lesione questa che in ogni caso concretamente agevolerà la posizione di non pochi imputati chiamati a rispondere di gravissimi delitti;

l'indesiderato effetto di tale impostazione, solo apparentemente garantista, rischia di produrre un sentimento di incertezza del diritto e di frustrazione delle legittime aspettative delle parti offese del reato, ampliando il già diffuso allarme sociale in materia di sicurezza e ordine pubblico:

impegna il Governo

a riferire al Parlamento sugli effetti prodotti dall'applicazione delle suddette disposizioni, con particolare riguardo ai delitti in materia di terrorismo.

9/3102/5. Calzolaio, Ruzzante.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento di riforma delle norme del codice di procedura penale in materia di rimessione del processo, reintroducendo l'istituto del legittimo sospetto ed ancorandolo ad ipotesi che si caratterizzano per genericità e indeterminatezza, favorisce una insanabile lesione del principio costituzionale del giudice naturale, innescando altresì effetti dilatori che contraddicono il principio della ragionevole durata del procedimento sancito dall'articolo 111 della Costituzione;

la mancata definizione dei caratteri propri dell'istituto potrà avere come inevitabile conseguenza la possibile adozione di provvedimenti di rimessione diversi e perfino contraddittori, rendendo quanto meno problematica la successiva attività di controllo;

l'introduzione della sospensione automatica del processo mina alle fondamenta il principio della irretrattabilità dell'azione penale, lesione questa che in

ogni caso concretamente agevolerà la posizione di non pochi imputati chiamati a rispondere di gravissimi delitti;

l'indesiderato effetto di tale impostazione, solo apparentemente garantista, rischia di produrre un sentimento di incertezza del diritto e di frustrazione delle legittime aspettative delle parti offese del reato, ampliando il già diffuso allarme sociale in materia di sicurezza e ordine pubblico:

impegna il Governo

a riferire al Parlamento sugli effetti prodotti dall'applicazione delle suddette disposizioni, con particolare riguardo ai delitti in materia di armi e esplosivi.

9/3102/6. Caldarola, Ruzzante.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento di riforma delle norme del codice di procedura penale in materia di rimessione del processo, reintroducendo l'istituto del legittimo sospetto ed ancorandolo ad ipotesi che si caratterizzano per genericità e indeterminatezza, favorisce una insanabile lesione del principio costituzionale del giudice naturale, innescando altresì effetti dilatori che contraddicono il principio della ragionevole durata del procedimento sancito dall'articolo 111 della Costituzione;

la mancata definizione dei caratteri propri dell'istituto potrà avere come inevitabile conseguenza la possibile adozione di provvedimenti di rimessione diversi e perfino contraddittori, rendendo quantomeno problematica la successiva attività di controllo;

l'introduzione della sospensione automatica del processo mina alle fondamenta il principio della irretrattabilità dell'azione penale, lesione questa che in ogni caso concretamente agevolerà la posizione di non pochi imputati chiamati a rispondere di gravissimi delitti;

l'indesiderato effetto di tale impostazione, solo apparentemente garantista, rischia di produrre un sentimento di incertezza del diritto e di frustrazione delle legittime aspettative delle parti offese del reato, ampliando il già diffuso allarme sociale in materia di sicurezza e ordine pubblico:

impegna il Governo

a riferire al Parlamento sugli effetti prodotti dall'applicazione delle suddette disposizioni, con particolare riguardo ai delitti in materia di stupefacenti.

9/3102/7. Cabras, Ruzzante.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento di riforma delle norme del codice di procedura penale in materia di rimessione del processo, reintroducendo l'istituto del legittimo sospetto ed ancorandolo ad ipotesi che si caratterizzano per genericità e indeterminatezza, favorisce una insanabile lesione del principio costituzionale del giudice naturale, innescando altresì effetti dilatori che contraddicono il principio della ragionevole durata del procedimento sancito dall'articolo 111 della Costituzione;

la mancata definizione dei caratteri propri dell'istituto potrà avere come inevitabile conseguenza la possibile adozione di provvedimenti di rimessione diversi e perfino contraddittori, rendendo quantomeno problematica la successiva attività di controllo;

l'introduzione della sospensione automatica del processo mina alle fondamenta il principio della irretrattabilità dell'azione penale, lesione questa che in ogni caso concretamente agevolerà la posizione di non pochi imputati chiamati a rispondere di gravissimi delitti;

l'indesiderato effetto di tale impostazione, solo apparentemente garantista, rischia di produrre un sentimento di in-

certezza del diritto e di frustrazione delle legittime aspettative delle parti offese del reato, ampliando il già diffuso allarme sociale in materia di sicurezza e ordine pubblico:

impegna il Governo

a riferire al Parlamento sugli effetti prodotti dall'applicazione delle suddette disposizioni, con particolare riguardo ai delitti contro il patrimonio.

9/3102/8. Burlando, Ruzzante.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento di riforma delle norme del codice di procedura penale in materia di rimessione del processo, reintroducendo l'istituto del legittimo sospetto ed ancorandolo ad ipotesi che si caratterizzano per genericità e indeterminatezza, favorisce una insanabile lesione del principio costituzionale del giudice naturale, innescando altresì effetti dilatori che contraddicono il principio della ragionevole durata del procedimento sancito dall'articolo 111 della Costituzione;

la mancata definizione dei caratteri propri dell'istituto potrà avere come inevitabile conseguenza la possibile adozione di provvedimenti di rimessione diversi e perfino contraddittori, rendendo quantomeno problematica la successiva attività di controllo;

l'introduzione della sospensione automatica del processo mina alle fondamenta il principio della irretrattabilità dell'azione penale, lesione questa che in ogni caso concretamente agevolerà la posizione di non pochi imputati chiamati a rispondere di gravissimi delitti;

l'indesiderato effetto di tale impostazione, solo apparentemente garantista, rischia di produrre un sentimento di incertezza del diritto e di frustrazione delle legittime aspettative delle parti offese del

reato, ampliando il già diffuso allarme sociale in materia di sicurezza e ordine pubblico:

impegna il Governo

a riferire al Parlamento sugli effetti prodotti dall'applicazione delle suddette disposizioni, con particolare riguardo ai delitti contro la persona.

9/3102/9. Buglio, Ruzzante.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento di riforma delle norme del codice di procedura penale in materia di rimessione del processo, reintroducendo l'istituto del legittimo sospetto ed ancorandolo ad ipotesi che si caratterizzano per genericità e indeterminatezza, favorisce una insanabile lesione del principio costituzionale del giudice naturale, innescando altresì effetti dilatori che contraddicono il principio della ragionevole durata del procedimento sancito dall'articolo 111 della Costituzione;

la mancata definizione dei caratteri propri dell'istituto potrà avere come inevitabile conseguenza la possibile adozione di provvedimenti di rimessione diversi e perfino contraddittori, rendendo quantomeno problematica la successiva attività di controllo;

l'introduzione della sospensione automatica del processo mina alle fondamenta il principio della irretrattabilità dell'azione penale, lesione questa che in ogni caso concretamente agevolerà la posizione di non pochi imputati chiamati a rispondere di gravissimi delitti;

l'indesiderato effetto di tale impostazione, solo apparentemente garantista, rischia di produrre un sentimento di incertezza del diritto e di frustrazione delle legittime aspettative delle parti offese del reato, ampliando il già diffuso allarme

sociale in materia di sicurezza e ordine pubblico:

impegna il Governo

a riferire al Parlamento sugli effetti prodotti dall'applicazione delle suddette disposizioni, con particolare riguardo ai delitti contro la moralità pubblica e il buon costume.

9/3102/10. Buffo, Ruzzante.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento di riforma delle norme del codice di procedura penale in materia di remissione del processo, reintroducendo l'istituto del legittimo sospetto ed ancorandolo ad ipotesi che si caratterizzano per genericità e indeterminatezza, favorisce una insanabile lesione del principio costituzionale del giudice naturale, innescando altresì effetti dilatori che contraddicono il principio della ragionevole durata del procedimento sancito dall'articolo 111 della Costituzione;

la mancata definizione dei caratteri propri dell'istituto potrà avere come inevitabile conseguenza la possibile adozione di provvedimenti di remissione diversi e perfino contraddittori, rendendo quantomeno problematica la successiva attività di controllo;

l'introduzione della sospensione automatica del processo mina alle fondamenta il principio della irretrattabilità dell'azione penale, lesione questa che in ogni caso concretamente agevolerà la posizione di non pochi imputati chiamati a rispondere di gravissimi delitti;

l'indesiderato effetto di tale impostazione, solo apparentemente garantista, rischia di produrre un sentimento di incertezza del diritto e di frustrazione delle legittime aspettative delle parti offese del reato, ampliando il già diffuso allarme sociale in materia di sicurezza e ordine pubblico:

impegna il Governo

a riferire al Parlamento sugli effetti prodotti dall'applicazione delle suddette disposizioni, con particolare riguardo ai delitti contro la famiglia.

9/3102/11. Bova, Ruzzante.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento di riforma delle norme del codice di procedura penale in materia di remissione del processo, reintroducendo l'istituto del legittimo sospetto ed ancorandolo ad ipotesi che si caratterizzano per genericità e indeterminatezza, favorisce una insanabile lesione del principio costituzionale del giudice naturale, innescando altresì effetti dilatori che contraddicono il principio della ragionevole durata del procedimento sancito dall'articolo 111 della Costituzione;

la mancata definizione dei caratteri propri dell'istituto potrà avere come inevitabile conseguenza la possibile adozione di provvedimenti di remissione diversi e perfino contraddittori, rendendo quantomeno problematica la successiva attività di controllo;

l'introduzione della sospensione automatica del processo mina alle fondamenta il principio della irretrattabilità dell'azione penale, lesione questa che in ogni caso concretamente agevolerà la posizione di non pochi imputati chiamati a rispondere di gravissimi delitti;

l'indesiderato effetto di tale impostazione, solo apparentemente garantista, rischia di produrre un sentimento di incertezza del diritto e di frustrazione delle legittime aspettative delle parti offese del reato, ampliando il già diffuso allarme sociale in materia di sicurezza e ordine pubblico:

impegna il Governo

a riferire al Parlamento sugli effetti prodotti dall'applicazione delle suddette di-

sposizioni, con particolare riguardo ai delitti contro l'economia pubblica, industria e commercio.

9/3102/**12**. Bonito, Ruzzante.

La Camera,

premessi che:

il provvedimento di riforma delle norme del codice di procedura penale in materia di rimessione del processo, reintroducendo l'istituto del legittimo sospetto ed ancorandolo ad ipotesi che si caratterizzano per genericità e indeterminatezza, favorisce una insanabile lesione del principio costituzionale del giudice naturale, innescando altresì effetti dilatori che contraddicono il principio della ragionevole durata del procedimento sancito dall'articolo 111 della Costituzione;

la mancata definizione dei caratteri propri dell'istituto potrà avere come inevitabile conseguenza la possibile adozione di provvedimenti di rimessione diversi e perfino contraddittori, rendendo quantomeno problematica la successiva attività di controllo;

l'introduzione della sospensione automatica del processo mina alle fondamenta il principio della irretrattabilità dell'azione penale, lesione questa che in ogni caso concretamente agevolerà la posizione di non pochi imputati chiamati a rispondere di gravissimi delitti;

l'indesiderato effetto di tale impostazione, solo apparentemente garantista, rischia di produrre un sentimento di incertezza del diritto e di frustrazione delle legittime aspettative delle parti offese del reato, ampliando il già diffuso allarme sociale in materia di sicurezza e ordine pubblico:

impegna il Governo

a riferire al Parlamento sugli effetti prodotti dall'applicazione delle suddette di-

sposizioni, con particolare riguardo ai delitti contro la fede pubblica.

9/3102/**13**. Bogi, Ruzzante.

La Camera,

premessi che:

il provvedimento di riforma delle norme del codice di procedura penale in materia di rimessione del processo, reintroducendo l'istituto del legittimo sospetto ed ancorandolo ad ipotesi che si caratterizzano per genericità e indeterminatezza, favorisce una insanabile lesione del principio costituzionale del giudice naturale, innescando altresì effetti dilatori che contraddicono il principio della ragionevole durata del procedimento sancito dall'articolo 111 della Costituzione;

la mancata definizione dei caratteri propri dell'istituto potrà avere come inevitabile conseguenza la possibile adozione di provvedimenti di rimessione diversi e perfino contraddittori, rendendo quantomeno problematica la successiva attività di controllo;

l'introduzione della sospensione automatica del processo mina alle fondamenta il principio della irretrattabilità dell'azione penale, lesione questa che in ogni caso concretamente agevolerà la posizione di non pochi imputati chiamati a rispondere di gravissimi delitti;

l'indesiderato effetto di tale impostazione, solo apparentemente garantista, rischia di produrre un sentimento di incertezza del diritto e di frustrazione delle legittime aspettative delle parti offese del reato, ampliando il già diffuso allarme sociale in materia di sicurezza e ordine pubblico:

impegna il Governo

a riferire al Parlamento sugli effetti prodotti dall'applicazione delle suddette disposizioni, con particolare riguardo ai delitti contro l'incolumità pubblica.

9/3102/**14**. Bielli, Ruzzante.

La Camera,

premessi che:

il provvedimento di riforma delle norme del codice di procedura penale in materia di rimessione del processo, reintroducendo l'istituto del legittimo sospetto ed ancorandolo ad ipotesi che si caratterizzano per genericità e indeterminatezza, favorisce una insanabile lesione del principio costituzionale del giudice naturale, innescando altresì effetti dilatori che contraddicono il principio della ragionevole durata del procedimento sancito dall'articolo 111 della Costituzione;

la mancata definizione dei caratteri propri dell'istituto potrà avere come inevitabile conseguenza la possibile adozione di provvedimenti di rimessione diversi e perfino contraddittori, rendendo quanto meno problematica la successiva attività di controllo;

l'introduzione della sospensione automatica del processo mina alle fondamenta il principio della irretrattabilità dell'azione penale, lesione questa che in ogni caso concretamente agevererà la posizione di non pochi imputati chiamati a rispondere di gravissimi delitti;

l'indesiderato effetto di tale impostazione, solo apparentemente garantista, rischia di produrre un sentimento di incertezza del diritto e di frustrazione delle legittime aspettative delle parti offese del reato, ampliando il già diffuso allarme sociale in materia di sicurezza e ordine pubblico:

impegna il Governo

a riferire al Parlamento sugli effetti prodotti dall'applicazione delle suddette disposizioni, con particolare riguardo ai delitti contro l'ordine pubblico.

9/3102/15. Innocenti.

La Camera,

premessi che:

il provvedimento di riforma delle norme del codice di procedura penale in

materia di rimessione del processo, reintroducendo l'istituto del legittimo sospetto ed ancorandolo ad ipotesi che si caratterizzano per genericità e indeterminatezza, favorisce una insanabile lesione del principio costituzionale del giudice naturale, innescando altresì effetti dilatori che contraddicono il principio della ragionevole durata del procedimento sancito dall'articolo 111 della Costituzione;

la mancata definizione dei caratteri propri dell'istituto potrà avere come inevitabile conseguenza la possibile adozione di provvedimenti di rimessione diversi e perfino contraddittori, rendendo quanto meno problematica la successiva attività di controllo;

l'introduzione della sospensione automatica del processo mina alle fondamenta il principio della irretrattabilità dell'azione penale, lesione questa che in ogni caso concretamente agevererà la posizione di non pochi imputati chiamati a rispondere di gravissimi delitti;

l'indesiderato effetto di tale impostazione, solo apparentemente garantista, rischia di produrre un sentimento di incertezza del diritto e di frustrazione delle legittime aspettative delle parti offese del reato, ampliando il già diffuso allarme sociale in materia di sicurezza e ordine pubblico:

impegna il Governo

a riferire al Parlamento sugli effetti prodotti dall'applicazione delle suddette disposizioni, con particolare riguardo ai delitti contro l'amministrazione della giustizia.

9/3102/16. Ruzzante.

La Camera,

premessi che:

il provvedimento di riforma delle norme del codice di procedura penale in

materia di rimessione del processo, reintroducendo l'istituto del legittimo sospetto ed ancorandolo ad ipotesi che si caratterizzano per genericità e indeterminatezza, favorisce una insanabile lesione del principio costituzionale del giudice naturale, innescando altresì effetti dilatori che contraddicono il principio della ragionevole durata del procedimento sancito dall'articolo 111 della Costituzione;

la mancata definizione dei caratteri propri dell'istituto potrà avere come inevitabile conseguenza la possibile adozione di provvedimenti di rimessione diversi e perfino contraddittori, rendendo quanto meno problematica la successiva attività di controllo;

l'introduzione della sospensione automatica del processo mina alle fondamenta il principio della irretrattabilità dell'azione penale, lesione questa che in ogni caso concretamente agevererà la posizione di non pochi imputati chiamati a rispondere di gravissimi delitti;

l'indesiderato effetto di tale impostazione, solo apparentemente garantista, rischia di produrre un sentimento di incertezza del diritto e di frustrazione delle legittime aspettative delle parti offese del reato, ampliando il già diffuso allarme sociale in materia di sicurezza e ordine pubblico:

impegna il Governo

a riferire al Parlamento sugli effetti prodotti dall'applicazione delle suddette disposizioni, con particolare riguardo ai delitti contro la pubblica amministrazione.

9/3102/17. Magnolfi, Ruzzante.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento di riforma delle norme del codice di procedura penale in materia di rimessione del processo, reintroducendo l'istituto del legittimo sospetto ed ancorandolo ad ipotesi che si caratte-

rizzano per genericità e indeterminatezza, favorisce una insanabile lesione del principio costituzionale del giudice naturale, innescando altresì effetti dilatori che contraddicono il principio della ragionevole durata del procedimento sancito dall'articolo 111 della Costituzione;

la mancata definizione dei caratteri propri dell'istituto potrà avere come inevitabile conseguenza la possibile adozione di provvedimenti di rimessione diversi e perfino contraddittori, rendendo quanto meno problematica la successiva attività di controllo;

l'introduzione della sospensione automatica del processo mina alle fondamenta il principio della irretrattabilità dell'azione penale, lesione questa che in ogni caso concretamente agevererà la posizione di non pochi imputati chiamati a rispondere di gravissimi delitti;

l'indesiderato effetto di tale impostazione, solo apparentemente garantista, rischia di produrre un sentimento di incertezza del diritto e di frustrazione delle legittime aspettative delle parti offese del reato, ampliando il già diffuso allarme sociale in materia di sicurezza e ordine pubblico:

impegna il Governo

a riferire al Parlamento sugli effetti prodotti dall'applicazione delle suddette disposizioni, con particolare riguardo ai delitti contro la personalità dello Stato.

9/3102/18. Bettini, Ruzzante.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento di riforma delle norme del codice di procedura penale in materia di rimessione del processo, reintroducendo l'istituto del legittimo sospetto ed ancorandolo ad ipotesi che si caratterizzano per genericità e indeterminatezza, favorisce una insanabile lesione del principio costituzionale del giudice naturale,

innescando altresì effetti dilatori che contraddicono il principio della ragionevole durata del procedimento sancito dall'articolo 111 della Costituzione;

la mancata definizione dei caratteri propri dell'istituto potrà avere come inevitabile conseguenza la possibile adozione di provvedimenti di rimessione diversi e perfino contraddittori, rendendo quanto meno problematica la successiva attività di controllo;

l'introduzione della sospensione automatica del processo mina alle fondamenta il principio della irretrattabilità dell'azione penale, lesione questa che in ogni caso concretamente agevererà la posizione di non pochi imputati chiamati a rispondere di gravissimi delitti;

l'indesiderato effetto di tale impostazione, solo apparentemente garantista, rischia di produrre un sentimento di incertezza del diritto e di frustrazione delle legittime aspettative delle parti offese del reato, ampliando il già diffuso allarme sociale in materia di sicurezza e ordine pubblico:

impegna il Governo

a riferire mensilmente al Parlamento sugli effetti prodotti dalle suddette disposizioni e sul numero di casi in cui vi si sia fatto ricorso.

9/3102/19. Bandoli, Ruzzante.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento di riforma delle norme del codice di procedura penale in materia di rimessione del processo, reintroducendo l'istituto del legittimo sospetto ed ancorandolo ad ipotesi che si caratterizzano per genericità e indeterminatezza, favorisce una insanabile lesione del principio costituzionale del giudice naturale, innescando altresì effetti dilatori che con-

traddicono il principio della ragionevole durata del procedimento sancito dall'articolo 111 della Costituzione;

la mancata definizione dei caratteri propri dell'istituto potrà avere come inevitabile conseguenza la possibile adozione di provvedimenti di rimessione diversi e perfino contraddittori, rendendo quanto meno problematica la successiva attività di controllo;

l'introduzione della sospensione automatica del processo mina alle fondamenta il principio della irretrattabilità dell'azione penale, lesione questa che in ogni caso concretamente agevererà la posizione di non pochi imputati chiamati a rispondere di gravissimi delitti;

l'indesiderato effetto di tale impostazione, solo apparentemente garantista, rischia di produrre un sentimento di incertezza del diritto e di frustrazione delle legittime aspettative delle parti offese del reato, ampliando il già diffuso allarme sociale in materia di sicurezza e ordine pubblico:

impegna il Governo

a riferire ogni otto mesi al Parlamento sugli effetti prodotti dalle suddette disposizioni e sul numero di casi in cui vi si sia fatto ricorso.

9/3102/20. Benvenuto, Ruzzante.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento di riforma delle norme del codice di procedura penale in materia di rimessione del processo, reintroducendo l'istituto del legittimo sospetto ed ancorandolo ad ipotesi che si caratterizzano per genericità e indeterminatezza, favorisce una insanabile lesione del principio costituzionale del giudice naturale, innescando altresì effetti dilatori che contraddicono il principio della ragionevole durata del procedimento sancito dall'articolo 111 della Costituzione;

la mancata definizione dei caratteri propri dell'istituto potrà avere come inevitabile conseguenza la possibile adozione di provvedimenti di rimessione diversi e perfino contraddittori, rendendo quanto meno problematica la successiva attività di controllo;

l'introduzione della sospensione automatica del processo mina alle fondamenta il principio della irretrattabilità dell'azione penale, lesione questa che in ogni caso concretamente agevolerà la posizione di non pochi imputati chiamati a rispondere di gravissimi delitti;

l'indesiderato effetto di tale impostazione, solo apparentemente garantista, rischia di produrre un sentimento di incertezza del diritto e di frustrazione delle legittime aspettative delle parti offese del reato, ampliando il già diffuso allarme sociale in materia di sicurezza e ordine pubblico:

impegna il Governo

a riferire ogni nove mesi al Parlamento sugli effetti prodotti dalle suddette disposizioni e sul numero di casi in cui vi si sia fatto ricorso.

9/3102/21. Bellini, Ruzzante, Petrella.

La Camera,

premessi che:

il provvedimento di riforma delle norme del codice di procedura penale in materia di rimessione del processo, reintroducendo l'istituto del legittimo sospetto ed ancorandolo ad ipotesi che si caratterizzano per genericità e indeterminatezza, favorisce una insanabile lesione del principio costituzionale del giudice naturale, innescando altresì effetti dilatori che contraddicono il principio della ragionevole durata del procedimento sancito dall'articolo 111 della Costituzione;

la mancata definizione dei caratteri propri dell'istituto potrà avere come inevitabile conseguenza la possibile adozione

di provvedimenti di rimessione diversi e perfino contraddittori, rendendo quanto meno problematica la successiva attività di controllo;

l'introduzione della sospensione automatica del processo mina alle fondamenta il principio della irretrattabilità dell'azione penale, lesione questa che in ogni caso concretamente agevolerà la posizione di non pochi imputati chiamati a rispondere di gravissimi delitti;

l'indesiderato effetto di tale impostazione, solo apparentemente garantista, rischia di produrre un sentimento di incertezza del diritto e di frustrazione delle legittime aspettative delle parti offese del reato, ampliando il già diffuso allarme sociale in materia di sicurezza e ordine pubblico:

impegna il Governo

a riferire ogni dieci mesi al Parlamento sugli effetti prodotti dalle suddette disposizioni e sul numero di casi in cui vi si sia fatto ricorso.

9/3102/23. Battaglia, Ruzzante.

La Camera,

premessi che:

il provvedimento di riforma delle norme del codice di procedura penale in materia di rimessione del processo, reintroducendo l'istituto del legittimo sospetto ed ancorandolo ad ipotesi che si caratterizzano per genericità e indeterminatezza, favorisce una insanabile lesione del principio costituzionale del giudice naturale, innescando altresì effetti dilatori che contraddicono il principio della ragionevole durata del procedimento sancito dall'articolo 111 della Costituzione;

la mancata definizione dei caratteri propri dell'istituto potrà avere come inevitabile conseguenza la possibile adozione di provvedimenti di rimessione diversi e

perfino contraddittori, rendendo quantomeno problematica la successiva attività di controllo;

l'introduzione della sospensione automatica del processo mina alle fondamenta il principio della irretrattabilità dell'azione penale, lesione questa che in ogni caso concretamente agevolerà la posizione di non pochi imputati chiamati a rispondere di gravissimi delitti;

l'indesiderato effetto di tale impostazione, solo apparentemente garantista, rischia di produrre un sentimento di incertezza del diritto e di frustrazione delle legittime aspettative delle parti offese del reato, ampliando il già diffuso allarme sociale in materia di sicurezza e ordine pubblico:

impegna il Governo

a riferire ogni undici mesi al Parlamento sugli effetti prodotti dalle suddette disposizioni e sul numero di casi in cui vi si sia fatto ricorso.

9/3102/24. Barbieri, Ruzzante.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento di riforma delle norme del codice di procedura penale in materia di rimessione del processo, reintroducendo l'istituto del legittimo sospetto ed ancorandolo ad ipotesi che si caratterizzano per genericità e indeterminatezza, favorisce una insanabile lesione del principio costituzionale del giudice naturale, innescando altresì effetti dilatori che contraddicono il principio della ragionevole durata del procedimento sancito dall'articolo 111 della Costituzione;

la mancata definizione dei caratteri propri dell'istituto potrà avere come inevitabile conseguenza la possibile adozione di provvedimenti di rimessione diversi e perfino contraddittori, rendendo quantomeno problematica la successiva attività di controllo;

l'introduzione della sospensione automatica del processo mina alle fondamenta il principio della irretrattabilità dell'azione penale, lesione questa che in ogni caso concretamente agevolerà la posizione di non pochi imputati chiamati a rispondere di gravissimi delitti;

l'indesiderato effetto di tale impostazione, solo apparentemente garantista, rischia di produrre un sentimento di incertezza del diritto e di frustrazione delle legittime aspettative delle parti offese del reato, ampliando il già diffuso allarme sociale in materia di sicurezza e ordine pubblico:

impegna il Governo

a riferire ogni sette mesi al Parlamento sugli effetti prodotti dalle suddette disposizioni e sul numero di casi in cui vi si sia fatto ricorso.

9/3102/25. Bersani, Ruzzante.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento di riforma delle norme del codice di procedura penale in materia di rimessione del processo, reintroducendo l'istituto del legittimo sospetto ed ancorandolo ad ipotesi che si caratterizzano per genericità e indeterminatezza, favorisce una insanabile lesione del principio costituzionale del giudice naturale, innescando altresì effetti dilatori che contraddicono il principio della ragionevole durata del procedimento sancito dall'articolo 111 della Costituzione;

la mancata definizione dei caratteri propri dell'istituto potrà avere come inevitabile conseguenza la possibile adozione di provvedimenti di rimessione diversi e perfino contraddittori, rendendo quantomeno problematica la successiva attività di controllo;

l'introduzione della sospensione automatica del processo mina alle fondamenta il principio della irretrattabilità

dell'azione penale, lesione questa che in ogni caso concretamente agevolerà la posizione di non pochi imputati chiamati a rispondere di gravissimi delitti;

l'indesiderato effetto di tale impostazione, solo apparentemente garantista, rischia di produrre un sentimento di incertezza del diritto e di frustrazione delle legittime aspettative delle parti offese del reato, ampliando il già diffuso allarme sociale in materia di sicurezza e ordine pubblico:

impegna il Governo

a riferire ogni due mesi al Parlamento sugli effetti prodotti dalle suddette disposizioni e sul numero di casi in cui vi si sia fatto ricorso.

9/3102/26. Angioni, Ruzzante.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento di riforma delle norme del codice di procedura penale in materia di rimessione del processo, reintroducendo l'istituto del legittimo sospetto ed ancorandolo ad ipotesi che si caratterizzano per genericità e indeterminatezza, favorisce una insanabile lesione del principio costituzionale del giudice naturale, innescando altresì effetti dilatori che contraddicono il principio della ragionevole durata del procedimento sancito dall'articolo 111 della Costituzione;

la mancata definizione dei caratteri propri dell'istituto potrà avere come inevitabile conseguenza la possibile adozione di provvedimenti di rimessione diversi e perfino contraddittori, rendendo quanto meno problematica la successiva attività di controllo;

l'introduzione della sospensione automatica del processo mina alle fondamenta il principio della irretrattabilità dell'azione penale, lesione questa che in

ogni caso concretamente agevolerà la posizione di non pochi imputati chiamati a rispondere di gravissimi delitti;

l'indesiderato effetto di tale impostazione, solo apparentemente garantista, rischia di produrre un sentimento di incertezza del diritto e di frustrazione delle legittime aspettative delle parti offese del reato, ampliando il già diffuso allarme sociale in materia di sicurezza e ordine pubblico:

impegna il Governo

a riferire ogni tre mesi al Parlamento sugli effetti prodotti dalle suddette disposizioni e sul numero di casi in cui vi si sia fatto ricorso.

9/3102/27. Amici, Ruzzante.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento di riforma delle norme del codice di procedura penale in materia di rimessione del processo, reintroducendo l'istituto del legittimo sospetto ed ancorandolo ad ipotesi che si caratterizzano per genericità e indeterminatezza, favorisce una insanabile lesione del principio costituzionale del giudice naturale, innescando altresì effetti dilatori che contraddicono il principio della ragionevole durata del procedimento sancito dall'articolo 111 della Costituzione;

la mancata definizione dei caratteri propri dell'istituto potrà avere come inevitabile conseguenza la possibile adozione di provvedimenti di rimessione diversi e perfino contraddittori, rendendo quanto meno problematica la successiva attività di controllo;

l'introduzione della sospensione automatica del processo mina alle fondamenta il principio della irretrattabilità dell'azione penale, lesione questa che in ogni caso concretamente agevolerà la posizione di non pochi imputati chiamati a rispondere di gravissimi delitti;

l'indesiderato effetto di tale impostazione, solo apparentemente garantista, rischia di produrre un sentimento di incertezza del diritto e di frustrazione delle legittime aspettative delle parti offese del reato, ampliando il già diffuso allarme sociale in materia di sicurezza e ordine pubblico:

impegna il Governo

a riferire ogni quattro mesi al Parlamento sugli effetti prodotti dalle suddette disposizioni e sul numero di casi in cui vi si sia fatto ricorso.

9/3102/**28**. Agostini, Ruzzante.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento di riforma delle norme del codice di procedura penale in materia di rimessione del processo, reintroducendo l'istituto del legittimo sospetto ed ancorandolo ad ipotesi che si caratterizzano per genericità e indeterminatezza, favorisce una insanabile lesione del principio costituzionale del giudice naturale, innescando altresì effetti dilatori che contraddicono il principio della ragionevole durata del procedimento sancito dall'articolo 111 della Costituzione;

la mancata definizione dei caratteri propri dell'istituto potrà avere come inevitabile conseguenza la possibile adozione di provvedimenti di rimessione diversi e perfino contraddittori, rendendo quanto meno problematica la successiva attività di controllo;

l'introduzione della sospensione automatica del processo mina alle fondamenta il principio della irretrattabilità dell'azione penale, lesione questa che in ogni caso concretamente agevolerà la posizione di non pochi imputati chiamati a rispondere di gravissimi delitti;

l'indesiderato effetto di tale impostazione, solo apparentemente garantista, rischia di produrre un sentimento di in-

certezza del diritto e di frustrazione delle legittime aspettative delle parti offese del reato, ampliando il già diffuso allarme sociale in materia di sicurezza e ordine pubblico:

impegna il Governo

a riferire semestralmente al Parlamento sugli effetti prodotti dalle suddette disposizioni e sul numero di casi in cui vi si sia fatto ricorso.

9/3102/**29**. Adduce, Ruzzante.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento di riforma delle norme del codice di procedura penale in materia di rimessione del processo, reintroducendo l'istituto del legittimo sospetto ed ancorandolo ad ipotesi che si caratterizzano per genericità e indeterminatezza, favorisce una insanabile lesione del principio costituzionale del giudice naturale, innescando altresì effetti dilatori che contraddicono il principio della ragionevole durata del procedimento sancito dall'articolo 111 della Costituzione;

la mancata definizione dei caratteri propri dell'istituto potrà avere come inevitabile conseguenza la possibile adozione di provvedimenti di rimessione diversi e perfino contraddittori, rendendo quanto meno problematica la successiva attività di controllo;

l'introduzione della sospensione automatica del processo mina alle fondamenta il principio della irretrattabilità dell'azione penale, lesione questa che in ogni caso concretamente agevolerà la posizione di non pochi imputati chiamati a rispondere di gravissimi delitti;

l'indesiderato effetto di tale impostazione, solo apparentemente garantista, rischia di produrre un sentimento di incertezza del diritto e di frustrazione delle legittime aspettative delle parti offese del

reato, ampliando il già diffuso allarme sociale in materia di sicurezza e ordine pubblico:

impegna il Governo

a riferire annualmente al Parlamento sugli effetti prodotti dalle suddette disposizioni e sul numero di casi in cui vi si sia fatto ricorso.

9/3102/**30**. Abbondanzieri, Ruzzante.

La Camera,

in occasione della discussione e del voto sulla modifica degli articoli 45, 46, 47, 48 e 49 del codice di procedura penale;

impegna il Governo

a riferire tra un anno sull'applicazione delle suddette disposizioni.

9/3102/**31**. Franz, Antonio Leone, Dorina Bianchi, Dario Galli.

La Camera,

in sede di esame della proposta di legge n. 3102 recante « Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale,

considerato:

che si è in presenza di una riforma dell'istituto della rimessione del processo che ridefinisce i casi per cui essa è statuita ai sensi dell'articolo 45 del codice di procedura penale;

che tale articolo prevede la rimessione quando vi siano gravi situazioni locali tali da turbare lo svolgimento del processo,

impegna il Governo:

a emanare norme per circostanziare in modo definito quale sia l'ambito di appli-

cazione della norma in riferimento alle gravi situazioni locali tali da turbare lo svolgimento del processo.

9/3102/**32**. Annunziata.

La Camera,

in sede di esame del provvedimento « Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale »,

premessi che:

le disposizioni pregiudicano la spedita trattazione nei procedimenti con più imputati, che di solito coinvolgono soggetti coinvolti in crimini mafiosi;

al fine di dare supporto compensativo agli effetti giudiziari competenti per questa materia;

impegna il Governo

a impegnare gli organi della Direzione Distrettuale Antimafia e degli uffici giudicanti, con particolare riguardo alla Corte di Assise.

9/3102/**33**. Burtone.

La Camera,

in sede di discussione della proposta di legge n. 3102;

premessi che:

la Corte costituzionale, con la sentenza n. 353 del 1996, si è già pronunciata sulla legittimità costituzionale dell'articolo 47, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui fa divieto al giudice di pronunciare la sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigettata la richiesta di rimessione del processo ad altro giudice;

la suddetta proposta di legge n. 1578 prevede una modifica all'articolo 47 del codice di procedura penale, comma 1, per cui la richiesta di rimessione produce

automaticamente non solo il divieto di pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigettata la richiesta, ma anche la sospensione del processo stesso da parte del giudice;

la stessa Corte ha motivato la sua pronuncia con la necessità di non compromettere il bene costituzionale dell'efficienza del processo, esponendolo ad abusi e a un uso dilatorio della richiesta stessa di rimessione, determinando in tal modo la paralisi dell'attività processuale;

ribadisce che la sentenza sopra citata costituisce criterio interpretativo per la suprema Corte di cassazione della norma in discussione.

9/3102/**34**. Merlo.

La Camera,

in sede di esame del provvedimento « Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale »,

premesso che:

i processi civili e penali nel nostro paese hanno tempi di celebrazione normalmente lunghi;

la Corte di giustizia europea ha più volte condannato l'Italia per violazione dei tempi ragionevoli ad un giusto processo;

impegna il Governo

ad intervenire per applicare nei casi di richieste di rimessione effettuate con intenti dilatori il versamento alla Cassa delle ammende di congrui importi da parte della parte richiedente.

9/3102/**35**. Squeglia.

La Camera,

in sede di discussione del proposta di legge n. 3102;

premesso che:

la proposta di legge n. 3102 prevede una modifica all'articolo 45 del codice di procedura penale che, oltre al pregiudizio della sicurezza, dell'incolumità pubblica e della libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo, aggiunge il « legittimo sospetto » tra le cause di rimessione del processo;

tale legittimo sospetto è individuabile quando si verificano concreti comportamenti di minaccia fisica e psicologica nei confronti delle persone che partecipano al dibattimento,

impegna il Governo:

a varare speciali misure di protezione onde evitare che anche nella nuova sede possano verificarsi analoghe minacce che impedirebbero il regolare svolgimento del processo.

9/3102/**36**. Stradiotto.

La Camera,

in sede di esame del proposta di legge n. 3102 recante « Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale »,

considerato:

che si è in presenza di una riforma complessiva dell'istituto della rimessione del processo che ridefinisce i casi per cui essa è statuita ai sensi dell'articolo 45 del codice di procedura penale;

che tale articolo prevede che sia la corte di cassazione a rimettere in condizioni prefissate il processo ad altro giudice;

che con la proposta di legge ci si prefigge di introdurre il legittimo sospetto tra le cause di rimessione,

impegna il Governo:

a emanare norme adeguate che prevedano la competenza delle sezioni unite della Corte di cassazione a compiere la rimes-

sione del processo nelle condizioni prefissate dall'articolo 45 del codice di procedura penale.

9/3102/**37**. Ruggeri.

La Camera,

in sede di esame del proposta di legge n. 3102 recante « Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale »,

considerato:

che si è in presenza di una riforma complessiva dell'istituto della rimessione del processo che ridefinisce i casi per cui essa è statuita ai sensi dell'articolo 45 del codice di procedura penale;

che tale articolo prevede che sia la corte di cassazione a rimettere in condizioni prefissate il processo ad altro giudice;

che con la proposta di legge ci si prefigge di introdurre il legittimo sospetto tra le cause di rimessione,

impegna il Governo:

a proporre una norma che preveda siano le sezioni unite della Corte di cassazione a rimettere il processo nelle condizioni prefissate dal codice di procedura penale.

9/3102/**38**. Reduzzi.

La Camera,

in sede di esame del provvedimento « Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale »,

premesso che:

la Corte di cassazione, attraverso la VII commissione penale, esamina i ricorsi che in una prima valutazione risultano essere presentati con intenti dilatori;

la VII commissione penale della cassazione ha dimostrato attraverso la celebrazione di udienze camerale dove veni-

vano inseriti numerosi ricorsi manifestamente infondati a decidere celermente i ricorsi pervenuti alla suprema Corte,

impegna il Governo:

ad intervenire per stabilire di assegnare alla VII commissione penale della cassazione tutti quei ricorsi relativi alla richiesta di rimessione che ad un primo esame sembrano fondati su intenti dilatori.

9/3102/**39**. Frigato.

La Camera,

in sede di discussione del proposta di legge n. 3102;

premesso che:

la proposta di legge in questione prevede una modifica all'articolo 45 del codice di procedura penale che, oltre al pregiudizio della sicurezza, dell'incolumità pubblica e della libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo, aggiunge il « legittimo sospetto » tra le cause di rimessione del processo, la nozione di tale « legittimo sospetto » non è altrimenti specificata e viene definita in termini ampi e generici;

tale proposta di legge in questione prevede una modifica all'articolo 47 del codice di procedura penale che prevede che la richiesta di rimessione possa determinare il divieto di pronunciare sentenza e la sospensione del processo stesso da parte del giudice,

ribadisce che non possono comunque essere considerati motivi di legittimo sospetto mere pronunce verbali di avvocati estranei al processo.

9/3102/**40**. Ruta.

La Camera,

in sede di discussione del proposta di legge n. 3102;

premesso che:

la proposta di legge in questione prevede una modifica all'articolo 45 del codice di procedura penale che, oltre al pregiudizio della sicurezza, dell'incolumità pubblica e della libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo, aggiunge il « legittimo sospetto » tra le cause di rimessione del processo, la nozione di tale « legittimo sospetto » non è altrimenti specificata e viene definita in termini ampi e generici;

tale proposta di legge prevede una modifica all'articolo 47 del codice di procedura penale che prevede che la richiesta di rimessione possa determinare il divieto di pronunciare sentenza e la sospensione del processo stesso da parte del giudice,

ribadisce che non possono comunque essere considerati motivi di legittimo sospetto mere pronunce verbali di cittadini estranei al processo.

9/3102/**41**. Loddo.

La Camera,

in sede di approvazione della proposta di legge n. 3102;

premesso che:

la proposta di legge n. 3102 prevede una modifica all'articolo 45 del codice di procedura penale che, oltre al pregiudizio della sicurezza, dell'incolumità pubblica e della libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo, aggiunge il « legittimo sospetto » tra le cause di rimessione del processo;

impegna il Governo:

a integrare il provvedimento prevedendo che la richiesta di rimessione, prima di essere sottoposta alla Corte di cassazione, venga corredata da un motivato parere del Consiglio superiore della magistratura che, alla luce dei precedenti di carriera dei giudici impegnati nei processi, si pronunci sulla esistenza o meno di pregiudizi da

parte di detti giudici, in modo da impedire che la richiesta di rimessione possa essere attuata senza fondati motivi e a soli fini dilatori.

9/3102/**42**. Rusconi.

La Camera,

in sede di discussione della proposta di legge n. 3102;

premesso che:

la proposta di legge in questione prevede una modifica all'articolo 45 del codice di procedura penale che, oltre al pregiudizio della sicurezza, dell'incolumità pubblica e della libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo, aggiunge il « legittimo sospetto » tra le cause di rimessione del processo;

tale legittimo sospetto è individuabile quando si verificano concreti comportamenti di minacce fisiche e psicologiche alle persone che partecipano al processo;

la proposta di legge in questione prevede una modifica all'articolo 47 del codice di procedura penale che prevede che la richiesta di rimessione possa determinare il divieto di pronunciare sentenza e la sospensione del processo stesso da parte del giudice;

ribadisce in sede interpretativa che la richiesta di rimessione, prima di essere sottoposta alla Cassazione, debba essere corredata da un motivato parere delle autorità responsabili dell'ordine pubblico, in modo da impedire che la richiesta di rimessione possa essere attuata senza fondati motivi e a soli fini dilatori.

9/3102/**43**. Ruggieri.

La Camera,

in sede di esame del provvedimento « Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale »,

premessi che:

la Corte di cassazione ha più volte lamentato la carenza in organico di magistrati requirenti e giudicanti;

la Corte di cassazione in base ai nuovi compiti che le vengono assegnati con l'approvazione della legge modificante l'istituto della rimessione, rischia di non poter celebrare in tempi certi le udienze,

impegna il Governo:

a prevedere un aumento dei posti in organico presso la Corte di cassazione dei magistrati requirenti e giudicanti;

a stanziare nel bilancio dello Stato un apposito fondo per un potenziamento delle strutture della suprema Corte.

9/3102/**44**. Mantini.

La Camera,

in sede di discussione della proposta di legge n. 3102;

premessi che:

la proposta di legge in questione prevede una modifica all'articolo 45 del codice di procedura penale che, oltre al pregiudizio della sicurezza, dell'incolumità pubblica e della libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo, aggiunge il « legittimo sospetto » tra le cause di rimessione del processo;

la nozione di tale « legittimo sospetto » non è altrimenti specificata e viene definita in termini ampi e generici,

impegna il Governo:

a presentare al Parlamento un provvedimento che stabilisca nel dettaglio i casi in cui il « legittimo sospetto » possa effettivamente essere individuato e che preveda comunque che la richiesta di rimessione, prima di essere sottoposta alla Cassazione, debba essere corredata da un motivato e documentato parere delle autorità responsabili dell'ordine pubblico e del Consiglio superiore della magistratura, in modo da

impedire che la richiesta di rimessione possa essere attuata senza fondati motivi e a soli fini dilatori.

9/3102/**45**. Pasetto.

La Camera,

in sede di esame del provvedimento « Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale »,

premessi che:

la proposta di legge AC 3102, per la materia specifica che intende novellare, mostra ampie lacune legislative;

che in particolare non sembra chiaramente disciplinata la ipotesi riguardante la sospensione della prescrizione e della custodia cautelare qualora la richiesta sia formulata dal pubblico ministero;

impegna il Governo

a richiedere al Consiglio superiore della magistratura un apposito parere sugli effetti della disciplina sugli uffici del pubblico ministero.

9/3102/**46**. Sinisi.

La Camera,

in sede di esame del provvedimento « Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale »,

premessi che:

la proposta di legge AC 3102, per la materia specifica che intende novellare, mostra ampie lacune legislative;

che, in particolare non prevede idonee norme per impedire richieste nuovamente dilatorie o ripetitive;

impegna il Governo

a riferire immediatamente in Parlamento qualora dall'applicazione delle norme in questione derivi la scarcerazione di imputati di criminalità organizzate.

9/3102/**47**. Ciani.

La Camera,

in sede di esame del provvedimento « Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale »,

premesso che:

la proposta di legge AC 3102, per la materia specifica che intende novellare, mostra ampie lacune legislative;

impegna il Governo

a mantenere l'effetto della disciplina in questione e a riferirne al Parlamento entro sei mesi dalla data di approvazione della legge.

9/3102/**48**. Milana.

La Camera,

in sede di esame del provvedimento « Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale »,

premesso che:

la proposta di legge AC 3102, per la materia specifica che intende novellare, mostra ampie lacune legislative;

in particolare non è chiara la disciplina degli atti non ripetibili e che ciò potrà generare gravi inconvenienti;

impegna il Governo

a chiarire nelle apposite sedi e attraverso gli strumenti consentiti la acquisibilità degli atti non ripetibili nel processo dinanzi al giudice della rimessione.

9/3102/**49**. Mosella.

La Camera,

in sede di esame del provvedimento « Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale »,

premesso che:

i processi civili e penali nel nostro paese hanno tempi di celebrazione normalmente lunghi;

la Corte di giustizia europea ha più volte condannato l'Italia per violazione dei tempi ragionevoli ad un giusto processo;

impegna il Governo:

ad intervenire per stabilire nei casi di rimessione e di conseguente sospensione del processo presso il giudice *a quo*, tempi certi per una celere ripresa dello stesso.

9/3102/**50**. Iannuzzi.

La Camera,

in sede di esame del provvedimento « Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale »,

premesso che:

la proposta di legge AC 3102, per la materia specifica che intende novellare, mostra ampie lacune legislative;

in particolare è esclusa ogni tutela della parte civile;

impegna il Governo

a ritenere con appositi interventi anche di natura finanziaria, le associazioni di tutela delle vittime dei reati.

9/3102/**51**. Delbono.

